

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

568° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i> 22
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione.....	» 52
10 ^a - Industria.....	» 60
11 ^a - Lavoro.....	» 64
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 76

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 81
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i> 88
Belice	» 89
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 93
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 101

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 103
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

20^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 14,55.***IN SEDE REFERENTE**

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente PINTO ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati e accantonati gli emendamenti all'articolo 3 e che sono stati, altresì, illustrati gli emendamenti all'articolo 4 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Avverte inoltre che il testo di tali emendamenti è stato pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta del 2 marzo.

Il sottosegretario AYALA insiste per la votazione dell'emendamento 3.100, in quanto la disposizione dell'articolo 3 non appare necessaria. Al

fine di dare attuazione agli strumenti internazionali ratificati, sono sufficienti le vigenti disposizioni del codice penale in tema di giurisdizione del giudice nazionale, che soddisfano le previsioni degli articoli 4 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 6 del suo primo Protocollo e 7 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. L'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto, come pure l'articolo sostitutivo proposto con l'emendamento 3.1, comportano il rischio che lo stesso fatto illecito sia perseguito contemporaneamente dalle autorità giudiziarie di due Stati diversi. È quindi opportuno sopprimere disposizioni che statuiscano la punibilità incondizionata di determinate ipotesi di reato perseguibili anche in altri ordinamenti, rendendo così cogente l'intervento della magistratura italiana, peraltro già imposto dall'obbligatorietà dell'azione penale.

Infine ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 3.1.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CENTARO fa presente che, anche se fosse approvato l'emendamento soppressivo proposto dal Governo, vi sarebbe comunque il rischio di un conflitto tra due procedimenti penali promossi, in relazione agli stessi fatti e alle stesse persone, dalle autorità giudiziarie di più Paesi.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.100, interamente soppressivo dell'articolo 3. L'emendamento 3.1 è pertanto precluso.

Rispondendo a una domanda del senatore Antonino CARUSO, il sottosegretario AYALA dichiara che il Governo insiste per la votazione dell'emendamento 4.100 volto a sostituire interamente il testo dell'articolo 322-ter del codice penale, come formulato dal comma 1 dell'articolo 4. Il testo alternativo proposto dal Governo appare conforme all'articolo 3, comma 3, della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri - nelle operazioni economiche internazionali.

Il senatore CENTARO fa presente che il comma 3, citato dal Sottosegretario, prevede l'applicabilità anche di sanzioni pecuniarie di effetto simile al sequestro e alla confisca. Sarebbe dunque possibile dar piena attuazione alle norme della Convenzione, senza introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto della confisca per un valore equivalente, che costituisce un'evidente anomalia.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 del Governo, a condizione che sia chiarito che esso sostituisce solo i primi due commi dell'articolo 322-ter. In tale ipotesi si dovrebbe allora modificare il testo proposto dal Governo, nel senso di includere anche il riferimento all'articolo 321 del codice penale, riguardante le pene per il corruttore.

Il senatore RUSSO ritiene preferibile il testo elaborato dal Comitato ristretto per l'articolo 322-ter, che consente di distinguere tra le diverse situazioni del corruttore e del corrotto rispetto all'applicazione della confisca.

Alla luce di tali considerazioni, il sottosegretario AYALA modifica il testo dell'emendamento 4.100 nell'emendamento 4.100 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 (Nuovo testo), precisando che ritiene opportuno introdurre anche nel secondo comma dell'articolo 322-ter l'inciso: «salvo che appartengano a persona estranea al reato», provvedendo a ciò in sede di coordinamento formale.

Conviene la Commissione.

Il relatore PETTINATO esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CENTARO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1, insiste per la soppressione dell'articolo 322-ter, su cui sarebbe stata necessaria una più ampia riflessione. Infatti il testo predisposto dal Comitato ristretto, pur con la modifica non sostanziale proposta dal Governo, introduce nell'ordinamento l'istituto della confisca per equivalente, che è una versione moderna della legge del taglione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Messo in votazione, è quindi approvato l'emendamento 4.100 (Nuovo testo).

Gli emendamenti 4.2 e 4.3, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.100 (Nuovo testo), risultano preclusi limitatamente alle parole: «al primo e».

Messi separatamente ai voti, per la parte non preclusa, gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono respinti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.4.

Viene poi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 5.1.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 5.100, anch'esso interamente soppressivo dell'articolo 5, facendo presente tra l'altro che

la previsione della soglia di 20 milioni di lire, al di sotto della quale si applicherebbe la sola sanzione amministrativa, non appare conforme al testo dell'articolo 2 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il relatore PETTINATO illustra l'emendamento 5.2, inteso a sopprimere nell'articolo 5 la parola «fraudolenta», che potrebbe apparire inutile o ambigua.

I relatori MAGGIORE e PETTINATO esprimono parere favorevole sui due emendamenti volti a sopprimere l'articolo 5.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e parere contrario sull'emendamento 5.2.

Il senatore FASSONE dichiara che si asterrà nella votazione sull'emendamento 5.1, di contenuto identico all'emendamento 5.100, ritenendo preferibile mantenere il testo dell'articolo 5 predisposto dal Comitato ristretto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1, di contenuto identico all'emendamento 5.100, è respinto.

Sono poi approvati l'emendamento 5.2 e l'articolo 5 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti agli articoli 6 e 7, si passa all'articolo 8.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 8.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 8 del testo del Comitato ristretto, ponendo in risalto che la principale differenza rispetto a tale testo consiste nel prevedere la responsabilità amministrativa delle sole persone giuridiche private – escludendo quindi tutte le persone giuridiche pubbliche – nonché delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale. Con quest'ultima formulazione si esclude quindi la responsabilità di associazioni come i partiti e i sindacati. Fa presente inoltre che l'apparato sanzionatorio indicato alla lettera g) dello stesso articolo in realtà è concepito con implicito riferimento alle sole persone giuridiche private.

Con l'emendamento vengono altresì soppresse le previsioni di cui alle lettere n) ed o) del testo dell'articolo 8 predisposto dal Comitato ristretto che il Governo ritiene non condivisibili.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 8.1, volto a sopprimere interamente l'articolo 8, in coerenza con la politica legislativa del Gruppo di Forza Italia, che è contrario a concedere ulteriori deleghe al

Governo, anche perché esso non rispetta quasi mai i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge-delega.

Per quel che riguarda gli altri emendamenti all'articolo 8 presentati, in via subordinata, dai senatori di Forza Italia, dichiara di ritirarli, ritenendoli, per lo più, sostanzialmente accolti nell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Peraltro tale emendamento potrebbe essere riformulato in alcuni punti, ad esempio evitando di introdurre in un testo di legge espressioni come «sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive»: poiché le leggi si dovrebbero applicare e basterebbe pertanto prevedere «sanzioni proporzionate». Inoltre la lettera f) fa ancora riferimento alla confisca per equivalente e, nell'apparato sanzionatorio previsto dalla lettera g), la chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale appare eccessiva – dal momento che si prevede anche la sospensione o revoca degli atti amministrativi funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere accettabile solo se temporaneo.

Il sottosegretario AYALA accoglie l'ultimo suggerimento del senatore Centaro e modifica di conseguenza il numero 4) nel testo della lettera g), che viene così riformulato: «divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione».

Il senatore PETTINATO, relatore per la 2^a Commissione, illustra l'emendamento 8.3, il quale si propone di inserire principi e criteri direttivi mirati a introdurre nell'attuazione della delega che viene conferita al Governo anche i reati, da elencare tassativamente, previsti dalle leggi speciali o dal codice penale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale e sottolinea che esso corrisponde alla finalità di reprimere figure di reato che più tipicamente possono essere realizzate dalle persone giuridiche o da enti di fatto; passando all'illustrazione dell'emendamento 8.8 specifica che con esso si intende prevedere l'appellabilità della sentenza che affermi solo la responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 8 unicamente se prevede l'applicazione di una o più tra le sanzioni previste dalla lettera g). Dà quindi per illustrati gli emendamenti 8.9 e 8.14. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 8.18, esso prevede un alleggerimento delle sanzioni in conseguenza dell'adozione di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata. L'emendamento 8.20 è da lui ritirato ed, infine, l'emendamento 8.24 è dato per illustrato.

Per il migliore andamento della votazione il presidente PINTO dispone che si proceda preliminarmente alla votazione dell'emendamento 8.1.

Il relatore PETTINATO, e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sull'emendamento 8.1

Posto in votazione l'emendamento 8.1 è respinto.

Si riprende, quindi, l'esame degli altri emendamenti all'articolo 8.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1000 come in precedenza modificato dal Governo a condizione che sia riformulato.

Accogliendo la proposta del relatore il sottosegretario AYALA modifica ulteriormente l'emendamento 8.1000 nell'emendamento 8.1000 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO ritira, quindi, gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.18, 8.24 e 8.14.

Sull'emendamento 8. 3 il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Il relatore PETTINATO con l'assenso della Commissione trasforma l'emendamento 8.3 nel subemendamento 8.1000 (Nuovo testo)/1.

Il senatore RUSSO annuncia il proprio voto favorevole.

Messo in votazione il subemendamento 8.1000 (Nuovo testo)/1 è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1000 (Nuovo testo) come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 9.1 con il quale intende riaffermare il principio che lo Stato italiano non deve proseguire nella strada delle progressive cessioni di sovranità a favore di istituzioni sovranazionali, lungo la quale si è da tempo avviato.

Il presidente PINTO fa osservare al senatore Centaro che l'articolo che egli intenderebbe sopprimere è stato introdotto in ossequio al parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee la quale aveva invitato le Commissioni riunite a considerare che occorreva esercitare l'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Tale articolo consente infatti agli Stati membri che accet-

tano la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale di stabilire se possa rivolgersi ad essa ogni organo giurisdizionale nazionale ovvero solamente gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possano proporsi ulteriori ricorsi giurisdizionali di diritto interno.

Il senatore CENTARO prende atto, ma ritiene che il Governo debba comunque accertare se vi è stata da parte del nostro Paese l'accettazione della competenza della Corte di giustizia, secondo quanto stabilito dalle norme convenzionali.

Il relatore PETTINATO e il sottosegretario AYALA esprimono, quindi, parere contrario sull'emendamento 9.1.

Messo in votazione, l'emendamento 9.1 è respinto.

Il PRESIDENTE dispone, quindi l'accantonamento dell'articolo 9.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 11.1 nell'emendamento 11.1 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO e il sottosegretario AYALA esprimono parere favorevole.

Posto in votazione l'emendamento risulta approvato.

È, poi, posto in votazione ed approvato l'articolo 11 come modificato.

Si riprende, quindi, l'esame dell'articolo 9, precedentemente accantonato.

Il relatore PETTINATO sottopone alla Commissione l'emendamento 9.100 che la Commissione ammette.

Messo in votazione, l'emendamento 9.100 risulta approvato.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 9 come modificato.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento.

Il relatore PETTINATO dà per illustrata la proposta di coordinamento coord. 11.0.1.

Messa in votazione la proposta di coordinamento coord. 11.0.1 è approvata.

La Commissione conferisce, quindi, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea nei termini emersi, autorizzandoli ad effettuare le modifiche di carattere formale che risultassero eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO
RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3915**

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale dopo il numero 4 è aggiunto il seguente numero:

«4-*bis*) reati che offendono interessi finanziari delle Comunità europee, il cui profitto è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede o residenza nello Stato;».

3.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere l'articolo 322-ter ivi introdotto.

4.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 ivi richiamato, l'articolo 322-ter, è sostituito dal seguente:

«Art. 322-*ter*.- (*Confisca*).- Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 316-*bis* a

320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

4.100

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 322-ter ivi richiamato, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 316-bis a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo».

4.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, al primo e al secondo capoverso dell'articolo 322-ter ivi introdotto, sostituire le parole da «è sempre ordinata...» fino alla fine dei predetti capoversi con le altre: «si applica l'articolo 240».

4.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, al primo e al secondo capoverso dell'articolo 322-ter ivi introdotto, sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine dei capoversi medesimi.

4.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

5.100

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 640-bis ivi richiamato, al primo capoverso, sopprimere la parola «fraudolenta».

5.2

I RELATORI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della responsabilità in relazione ai reati previsti dagli articoli da 316-*bis* a 322-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 640, comma 2 n. 1, 640-*bis* e 640-*ter*, comma 2 prima parte, del codice penale;

b) previsione che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche da ultime menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi

connessi a tali funzioni; con esclusione dei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) previsione, in particolare, che la sanzione amministrativa pecuniaria sia compresa fra cinquanta milioni e tre miliardi di lire, e che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare sia compresa fra venti milioni e duecento milioni di lire; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) previsione della confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) previsione, nei casi di particolare gravità ovvero quando l'ente sia stato costituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati di cui al presente articolo, dell'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) pubblicazione della sentenza;

h) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando forme di adeguata partecipazione e di difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

i) prevedere che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche.».

All'emendamento 8.1000 (nuovo testo) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione della responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma n. 1, 640-bis e 640-ter, comma 2, prima parte, del codice penale, nonché dei reati, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, previsti dalle leggi speciali o dal predetto codice, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».

8.1000 (Nuovo testo)/1

PETTINATO

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della responsabilità in relazione ai reati previsti dagli articoli da 316-bis a 322-bis del codice penale, nonché dagli articoli 640, comma 2 n. 1, 640-bis e 640-ter, comma 2 prima parte, del codice penale;

b) previsione che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche da ultime menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; con esclusione dei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) previsione, in particolare, che la sanzione amministrativa pecuniaria sia compresa fra cinquanta milioni e tre miliardi di lire, e che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare sia compresa fra venti milioni e duecento milioni di lire; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) previsione della confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) previsione, nei casi di particolare gravità ovvero quando l'ente sia stato costituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati di cui al presente articolo, dell'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) pubblicazione della sentenza;

h) previsione che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera d) sia diminuita da un terzo alla metà ed esclusione dell'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera g) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

i) previsione che le sanzioni di cui alla lettera g) siano applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

l) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando forme di adeguata partecipazione e di difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

m) prevedere che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche.».

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere la parola «società».

8.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione della responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 640, secondo comma n.1, 640-bis e 640-ter, comma 2, prima parte, del codice penale, nonché dei reati, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, previsti dalle leggi speciali o dal predetto codice, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».

8.3

PETTINATO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole «o quale conseguenza della».

8.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione che la responsabilità consegua ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi eserciti funzioni di rappresentanza diretta ovvero di amministrazione, direzione o gestione o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche innanzi menzionate quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni, con esclusione dei casi in cui il reato è commesso nell'esclusivo interesse dell'agente o di terzi;»

8.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera b), sopprimere le parole «a loro vantaggio o».

8.6

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) previsione della competenza dell'autorità giudiziaria penale anche in caso di irrogazione di sanzione amministrativa in ordine ai reati di cui alla lettera a) ed alla responsabilità dei soggetti di cui alla lettera b)».

8.7

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, alla lettera c), dopo la lettera n) ivi richiamata, sopprimere la congiunzione «e»; alla fine del periodo dopo le parole «responsabilità penale», sopprimere il punto e virgola e aggiungere le altre: «e che, in tale ultimo caso, la sentenza che affermi solo la responsabilità dei soggetti di cui alla lettera b) sia appellabile unicamente se prevede l'applicazione di una o più tra le sanzioni di cui alla lettera g)».

8.8

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole «principali e accessorie» con le altre «pecuniarie e di altra natura».

8.9

I RELATORI

Al comma 1, nella lettera d), sopprimere le parole «effettive e dotate di adeguata capacità dissuasiva».

8.10

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera e), sopprimere le parole «e alle condizioni economiche del soggetto».

8.11

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera e), sopprimere le parole «o perseguito».

8.12

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera f), sopprimere le parole «anche in difetto dell'affermazione della responsabilità penale della persona fisica».

8.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: «dell'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni accessorie» ed inserire alla fine del periodo, dopo le parole «dell'attività» le seguenti «di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta a quelle pecuniarie».

8.14

I RELATORI

Al comma 1, nella lettera g), sopprimere il numero 1.

8.15

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera g), al numero 3), sopprimere le parole da: «quando ciò giovi...» alla fine del periodo.

8.16

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nella lettera g), al n.4, dopo la parola: «divieto» inserire l'altra: «temporaneo».

8.17

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione che la sanzione pecuniaria di cui alla lettera e) sia diminuita da un terzo alla metà ed esclusione dell'applicabilità di una o più delle sanzioni accessorie di cui alla lettera g) in conseguenza dell'adozione da parte delle persone giuridiche o dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;»

8.18

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8.19

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole «di cui» inserire le seguenti «ai numeri 1, 2, 3 e 4».

8.20

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

8.21 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

8.22 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

8.23 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

8.24 I RELATORI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole : «sei mesi» con le altre: «otto mesi».

9.100 PETTINATO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire la parola «trenta» con la parola «sessanta».

11.1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta» e la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

11.1 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4, non si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

Coord. 11.0.1

PETTINATO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

555^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano****(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni****(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita****(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano****(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita****(783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa****(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita****(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita****(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita****(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione****(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani****(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni****(2963) Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita****(3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita**

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SENESE, con riferimento al disegno di legge n. 4048, illustra la seguente proposta di parere:

Articolo 1: L'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 1 (... «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.») è formulato in termini tali da ingenerare il dubbio che il legislatore abbia inteso innovare in maniera dirompente su di una categoria fondamentale dell'ordinamento giuridico qual è quella della capacità di diritto e quindi della soggettività. Attualmente, costituisce punto fermo, in una materia che pure risente in maniera notevole del pluralismo di posizioni etico-filosofiche o antropologiche, il dato che, secondo il nostro diritto positivo, la persona fisica acquista la capacità giuridica solo al momento della nascita (testuale, in questo senso, l'articolo 1 comma 1 del codice civile) e che la proposizione del comma 2 dello stesso articolo primo del codice civile («i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita») non può essere intesa nel senso di un'anticipazione, sia pure eccezionale, della capacità di diritto e quindi della qualità di soggetto, rispetto al fatto naturale della nascita, la quale invece costituisce coelemento necessario per il venir ad esistenza di tali diritti, peraltro previsti da disposizioni eccezionali e di stretta interpretazione (così la sentenza della Cassazione n. 3647 del 1973). Tale conclusione trova ulteriore conferma nel dato legislativo secondo cui alcuni diritti, subordinati all'evento della nascita, sono attribuiti dalla legge anche al nascituro non concepito (cfr. artt. 462 comma 3 e 784 comma 1 codice civile), rispetto al quale anche le dottrine giusnaturalistiche che equiparano il concepito al nato troverebbero insormontabili difficoltà a configurarlo come soggetto di diritto.

Ove l'intento della legge fosse – il che peraltro appare assai improbabile – quello d'innovare, nel senso sopra indicato, sul tema della soggettività giuridica, sarebbe del tutto inopportuno e sconsigliabile operare una tale innovazione – che non si rivela legata da alcun nesso di necessità logica o sistematica con le restanti disposizioni del provvedimento, tutte perfettamente compatibili con l'ordinamento vigente in punto di soggetti-

vità giuridica – attraverso una formula incidentale, quale quella qui in esame, senza nel contempo darsi carico degli sconvolgimenti che tale innovazione apporterebbe in altri settori dell'ordinamento, a partire già dallo stesso secondo comma dell'articolo 1 del codice civile che dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato. In particolare – ma non solo – nel diritto successorio verrebbero ad essere sovvertite le regole attualmente stabilite in materia di riserva a favore dei legittimari o in materia di successioni legittime. Attualmente, ad esempio, se il *de cuius* lascia la moglie ed un figlio concepito, la quota di riserva spettante alla prima sarà della metà ove il concepito non venga alla luce (artt 1, comma 2, e 540, comma 1, del codice civile); ma, ove il concepito fosse da ritenere soggetto di diritto, lo stesso dovrebbe computarsi sempre tra i legittimari (art. 544 del codice civile), con la conseguenza che, anche ove la nascita non si verificasse, la quota di riserva spettante alla moglie sarebbe solo di un terzo ed il terzo spettante al concepito sarebbe devoluto, nell'ipotesi che l'evento della nascita non segua, secondo le regole della successione legittima. Parimenti, in materia di successioni legittime, se il *de cuius* che non ha fatto testamento lascia la moglie, i genitori ed un figlio concepito, la prima attualmente, ove non segua la nascita del concepito, ha diritto ai due terzi dell'eredità ed i genitori del *de cuius* al restante terzo (artt. 1, comma 2 e 582 del codice civile), mentre – ove al concepito spettasse la capacità giuridica e cioè la soggettività di diritto – i genitori sarebbero esclusi dalla successione e l'eredità si dividerebbe in parti eguali tra la moglie ed il figlio concepito e la quota a questi spettante, a seguito della mancata nascita, si devolverebbe secondo le regole della successione legittima.

Come avvertito, è presumibile che tali dirompenti conseguenze non siano nell'intenzione della legge e che la parte di disposizione qui in esame costituisca soltanto un'enunciazione retorica annoverabile tra i materiali legislativi aventi funzione di mero manifesto. Se così è, peraltro, occorre sfuggire al rischio che l'impiego di termini carichi di significato giuridico (come «soggetto di diritto», sinonimo di capacità giuridica) tradiscano le intenzioni del legislatore ed assumano, per il carattere oggettivo che la legge acquista staccandosi dalle intenzioni dei suoi confezionatori, una portata normativa non voluta.

Autorevoli, anche se isolate, voci hanno sostenuto in Commissione che un tale rischio non sussisterebbe. Non può tuttavia ignorarsi che la paventata conseguenza normativa dell'esplicita inclusione del concepito tra i soggetti di diritto deriva non soltanto dall'impiego di tale categoria nell'articolo 1: la portata normativa, evocata dal termine «soggetto di diritto», trova, infatti, conferma nell'articolo 16, commi da 4 e 6, ove – disciplinando l'adozione degli embrioni – si evoca un istituto, l'adozione, che, nelle sue varie forme, postula l'esistenza di due soggetti di diritto, l'adottante e l'adottato.

Conclusivamente, si suggerisce la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma come sopra trascritto. In subordine, qualora si ritenesse opportuno mantenere un'enunciazione-manifesto, si suggerisce la seguente

riformulazione «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti nonché la protezione del concepito».

2. Art. 4. Suscita perplessità la circostanza che il precetto di cui al primo comma dell'articolo 4 – che pure rappresenta una disposizione centrale nell'impianto della legge – sia del tutto sprovvisto di sanzioni, anche di tipo amministrativo, in una legge che pure eccede, in modo per più versi criticabile, in disposizioni sanzionatorie. Comunque la previsione secondo cui «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione», di per sé chiarissima, è seguita da ulteriori specificazioni che appaiono del tutto pleonastiche e comunque suscettibili, proprio per tale ragione, di creare dubbi e difficoltà sul piano interpretativo. A parte la difficoltà di attribuire un senso alla locuzione «atto medico» (se si tratta di una certificazione medica, perché non chiamarla così?) Non è chi non veda che le due ipotesi – che si vorrebbero idonee a «circoscrivere» (cioè «delimitare») l'ipotesi più generale dell'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione« – in realtà esauriscono tutto il campo protetto dall'ipotesi più generale.

Per altro verso, lasciare ad una certificazione medica l'accertamento dell'impossibilità di procreare, implica il rischio che gli interessati si rivolgano successivamente a più sanitari fino a che non trovino una risposta alle proprie attese. Meglio sarebbe prevedere un procedimento controllato dall'autorità sanitaria per pervenire all'accertamento dell'impossibilità.

Il comma 3, che sancisce il divieto di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, è accompagnato – a norma del successivo articolo 12, comma 1 – dalla sanzione penale da tre a dieci anni di reclusione nonché della multa da 100 a 30 milioni, oltre all'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione e alla sospensione per un anno dell'autorizzazione ad eseguire interventi di PMA a carico del centro al cui interno sia avvenuto l'intervento vietato. Non è questa la sede per pronunciarsi sull'ammissibilità o meno della PMA di tipo eterologo, trattandosi di questione squisitamente di merito, ancorché molto dibattuta, riservata alla commissione di merito prima ed all'aula poi. Non si può tuttavia fare a meno di rilevare l'esorbitanza della pena prevista, che sembra voler accompagnare la scelta di valore compiuta con una marcata criminalizzazione del valore sacrificato; criminalizzazione, che tanto più stride in quanto le ragioni sottese alla scelta sacrificata sono pur state ritenute degne di considerazione al punto da esimere da pena i soggetti cui è stata applicata, con il loro consenso o addirittura su loro richiesta, la tecnica vietata. Da un punto di vista di politica penale, poi, appare alquanto irrazionale punire con pena tanto elevata una condotta che esige di esser realizzata all'interno di una struttura organizzata, senza prevedere alcuna sanzione (o prevedendo una sanzione irrisoria) per la struttura e gli interessi economici ad essa sottostanti. Ove, infatti, l'intervento vietato si verifici in una struttura non autorizzata, a parte il problema del concorso di reati per il sanitario, non è prevista alcuna sanzione per la struttura stessa che

potrebbe continuare ad operare nel settore della sanità; mentre, ove l'intervento si verifichi in struttura autorizzata, a fronte delle gravissime pene per il sanitario, la struttura, componente essenziale della condotta perseguita, viene sanzionata solo con la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

Si suggerisce la depenalizzazione o quanto meno un forte ridimensionamento delle pene principali per il sanitario, l'elevazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione (che, in caso di depenalizzazione, si configurerebbe come sanzione amministrativa), la previsione – sempre quale sanzione amministrativa – della revoca dell'autorizzazione ad operare come struttura sanitaria a carico della struttura ove è stato eseguito l'intervento.

3. Art. 5. I requisiti di ammissione alla PMA, stabiliti dalla disposizione in esame costituiscono il precetto di una norma penale la cui sanzione, applicabile al sanitario che abbia eseguito l'intervento in assenza di tali requisiti, è stabilita dall'articolo 12, comma 1, nella stessa, draconiana, misura prevista per il caso d'inseminazione eterologa. In relazione a tale fattispecie penale, è da rilevare l'indeterminatezza della stessa con riferimento al requisito della «convivenza» e dell'«età potenzialmente fertile». Tale indeterminatezza, per un verso, rischia di determinare disparità di trattamento nell'applicazione della pesante sanzione penale (un ufficio giudiziario potrebbe ritenere che la convivenza non ricorra in una situazione che altro ufficio giudiziario ritenga sufficiente ad integrare la circostanza ovvero che una certa età non sia potenzialmente fertile là dove la stessa età sia ritenuta tale da altro ufficio); per altro verso, rischia di rendere estremamente esigente il sanitario nel ritenere sussistenti i requisiti stessi con l'effetto di rendere estremamente difficile il ricorso alla PMA.

La formula «adulto maggiorenne» appare o un'inutile ripetizione (i maggiorenni sono adulti) o di difficilissima comprensione (in quali casi un maggiorenne non è adulto?).

Si suggerisce di eliminare la parole «adulto» e di specificare che la convivenza debba risultare da certificato anagrafico o atto equipollente e che l'età potenzialmente fertile sia stabilita periodicamente dal Ministero della sanità sulla base delle conoscenze scientifiche e del loro aggiornamento in funzione dei mutamenti intervenuti nelle condizioni sanitarie della popolazione.

4. Art. 6. L'articolo 6, comma 3, prevede che la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere revocata, da ciascuno dei soggetti che l'hanno in precedenza espressa, «fino al momento della fecondazione dell'ovulo». Questa disposizione pone un problema assai delicato, e non risolto dal disegno di legge in esame, per l'ipotesi in cui la fecondazione dell'ovulo avvenga fuori del corpo della donna e la revoca sia manifestata successivamente alla fecondazione dell'ovulo medesimo, ma prima dell'impianto dell'embrione. Si tratterebbe, evidentemente, di revoca illegittima: ma non è immaginabile che, in pre-

senza di essa, possa procedersi egualmente all'impianto dell'embrione in modo, per così dire, forzoso. Quali conseguenze, allora, si verificherebbero, tenuto conto che, ai sensi degli articoli 12 e 13, costituirebbe comunque reato, sia la soppressione, sia la sua crioconservazione?

Analogo problema può sorgere con riferimento all'articolo 13, comma 4, il quale prevede che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni comunque superiore a tre e che tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero femminile. Vi sono dei casi in cui insorge nella donna, dopo la fecondazione dell'ovulo e prima dell'impianto dell'embrione, una patologia – a volte molto grave – la cosiddetta sindrome da iperstimolazione – che costituisce una netta controindicazione all'impianto, in quanto quest'ultimo potrebbe ulteriormente aggravare la patologia stessa. Anche in questi casi il medico si troverebbe nella condizione di non poter procedere all'impianto, e nello stesso tempo di non poter sopprimere né crioconservare l'embrione perché nell'una e nell'altra ipotesi commetterebbe grave reato. Proprio con riferimento a situazioni di questo tipo il Parlamento europeo – che pure sostiene il divieto di impianto di più di tre embrioni e il divieto di crioconservazione – prevede tuttavia l'autorizzabilità della «conservazione criogenica di embrioninel caso in cui l'impianto previsto non possa essere realizzato nel corso del ciclo» (risoluzione B4 – 1029, 1082, 1084 e 1085/96 in G.U. Comunità Europea del 28 ottobre 1996).

Per superare queste evidenti contraddizioni si suggerisce di prevedere, all'articolo 6, la possibilità di revoca della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite fino al momento dell'impianto dell'embrione e di far salva, all'articolo 13, comma 3, lettera e) la possibilità di crioconservazione dell'embrione nella ipotesi di impossibilità dell'impianto per revoca del consenso da parte della donna, ovvero perché le condizioni di salute della medesima non lo consentono. Correlativamente a tali modifiche, occorrerebbe prevedere che l'embrione crioconservato, ove non impiantato nella madre entro un certo termine, sia impiantabile, a richiesta di coppia che abbia i requisiti di cui all'articolo 5, ovvero, ove nessuna coppia ne richieda l'impianto entro un lasso di tempo determinato, possa essere distrutto. Quanto, poi, alla revoca del consenso da parte della donna, la previsione di essa fino al momento dell'impianto dell'embrione nell'utero (e, a maggior ragione, la previsione fino al momento anteriore della fecondazione dell'ovulo, come nell'articolo 6, comma 3, del disegno di legge in esame), pone un ulteriore delicato problema di coordinamento con la vigente legge n. 194 del 1978: ad evitare equivoci interpretativi si suggerisce di far salva espressamente l'applicabilità di quest'ultima legge nei casi in essa previsti.

5. Art. 7. La disposizione dell'articolo 7, letta in connessione con quella dell'articolo 10, comporta che gli interventi di PMA previsti dalla legge non possano aver luogo prima di alcuni mesi (che possono dilatarsi

per ritardi nell'emanazione degli atti di competenza dell'Esecutivo) dall'entrata in vigore della legge.

In tale periodo d'impossibilità di ricorso alle tecniche di PMA, saranno però in vigore i divieti che la legge introduce, con la conseguenza che nessun intervento di PMA sarà consentito per un periodo di tempo più o meno lungo.

Per evitare questa situazione, si suggerisce di stabilire che l'entrata in vigore della legge sia differita di sei mesi fatta eccezione per quelle disposizioni che tutelano beni fondamentali (quali il divieto di clonazione, la sperimentazione su embrioni, la ricerca non finalizzata a scopi diagnostici o terapeutici e così via).

6. Art. 8. La previsione, ivi contenuta, dello stato di «figli riconosciuti della madre», per i nati da PMA, non ha senso all'infuori dell'ipotesi di procreazione eterologa avvenuta senza il consenso del coniuge o del convivente.

Sarebbe pertanto più appropriato prevederla nel successivo articolo, sopprimendola nell'articolo 8.

7. Art. 9. Anche se la Corte costituzionale (sentenza n. 347/1998) e la corte di cassazione (sentenza n. 2315/1999) hanno ritenuto che, nell'ipotesi di PMA eterologa, non sia ravvisabile una fattispecie di adulterio, tuttavia è forse opportuno aggiungere la menzione del n.3 del comma 1 dell'articolo 235 del codice civile.

In ogni caso, dev'essere menzionata, tra i casi nei quali non è ammesso il disconoscimento della paternità, anche l'ipotesi di cui all'articolo 233 del codice civile, evidentemente sfuggita nell'esame del testo alla Camera.

8. Articoli 12 e 13.

A) *QUESTIONI GENERALI.*

I rilievi più forti peraltro nascono con riferimento al regime sanzionatorio stabilito dalle disposizioni in esame. Si è già avuto modo di anticipare al riguardo alcune osservazioni e qualche suggerimento. Qui dev'esser osservato in via generale che le fattispecie penali risultanti dal combinato disposto delle due disposizioni in esame si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei beni giuridici lesi e per la diversa gravità della lesione degli stessi beni giuridici, alle quali peraltro fa riscontro una risposta sanzionatoria rigida, uniformemente articolata nell'unica pena prevista per ciascuna di esse: reclusione da tre a dieci anni, multa da cento a trecento milioni, interdizione dall'esercizio della professione per cinque anni. Viene in tal modo violato il criterio di proporzionalità che deve sempre presiedere alla introduzione di sanzioni penali, a rischio – altrimenti – di regredire ad un sistema premoderno nel quale ogni infrazione delle leggi è punita con pene draconiane senza tener conto della maggiore o minore offensività della violazione, della maggiore o minore importanza del

bene leso o messo in pericolo. A titolo di esempio, sono puniti con la medesima pena, da una parte: il fatto di non aver raccolto il consenso degli interessati secondo le modalità indicate da un decreto ministeriale, la mancata informazione dei soggetti interessati circa il numero di embrioni prodotti e trasferiti (pur se in ipotesi conforme a quanto previsto dalla legge), l'intervento in strutture non autorizzate, l'impiano anche di un solo embrione oltre i tre; da un'altra parte: la creazione di ibridi o chimere, la commercializzazione o l'import/export di embrioni, la produzione di embrioni umani a fini diversi da quello consentito dalla legge o la sperimentazione su embrioni a fini non terapeutici o diagnostici. L'obiezione che la diversa gravità di tali condotte rispetto ai beni che s'intendono tutelare troverebbe modo di essere apprezzata nell'irrogazione concreta della pena tra il minimo ed il massimo edittale, non terrebbe conto delle conseguenze che il sistema penale connette già alla previsione astratta della pena, ad esempio in materia di prescrizione del reato, custodia cautelare, intercettazioni telefoniche, garanzie per il rinvio a giudizio.

Si suggerisce pertanto di riformulare l'intero impianto sanzionatorio: in alcuni casi prevedendo piuttosto delle mere sanzioni amministrative, di maggiore efficacia dissuasiva e minor costo sociale, in altri articolando le pene in funzione del diverso peso del bene leso o posto in pericolo; sempre comunque prevedendo un intervento sanzionatorio (secondo le indicazioni di cui sopra sub 2, in fine) a carico della struttura sanitaria ove ha avuto luogo l'intervento, sia essa autorizzata o meno ai sensi dell'articolo 10.

Quanto poi alle linee concrete lungo le quali potrebbe articolarsi la sopraindicata ristrutturazione delle sanzioni, si segnalano all'attenzione della Commissione di merito le previsioni contenute nello schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale elaborato nel 1992 dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Antonio Pagliaro, ove si descrivono le seguenti fattispecie delittuose:

A) *Contro l'identità genetica:*

1) alterazione genetica, consistente nell'alterare, per fini non terapeutici, la struttura genetica di una persona umana mediante interventi sui gameti, sull'embrione o sull'essere umano dopo la nascita;

2) selezione genetica, consistente nel predeterminare per fini non terapeutici, mediante selezione gametica o altri procedimenti artificiali, una caratteristica genetica dell'embrione umano;

3) ibridazione, consistente in atti idonei a determinare la fecondazione fra un gamete umano e un gamete di altra specie o la unificazione di cellule di embrioni umani ed embrioni di altra specie;

4) sperimentazione ai fini di ibridazione, consistente nel compimento di attività sperimentali ai fini della ibridazione tra un gamete umano e un gamete di altra specie o la unificazione di cellule di embrioni umani ed embrioni di altra specie;

5) clonazione consistente in atti idonei alla riproduzione, attraverso qualsiasi procedimento, di un essere umano biologicamente identico ad altro essere umano.

B) Reati contro la dignità della maternità

1) gestazione extra materna, consistente nell'impianto di un embrione umano in un corpo animale o in un corpo umano maschile oppure nella collocazione dello stesso in una macchina, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;

2) gestazione umana di un embrione animale, consistente nell'impianto di un embrione animale nel corpo di persona umana, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;

3) contrattazione per fini procreativi, consistente nel fatto di impegnarsi a porre a disposizione il proprio corpo al fine della gestazione di un embrione umano per conto di altra persona.

Prevedere un aggravamento di pena per la controparte, nonché l'attenuante della gratuità;

4) affidamento illegittimo, consistente nell'affidare a terza persona o nel ricevere in affidamento un minore al di fuori dei casi previsti dalla legge.

A tali condotte, che sarebbe opportuno descrivere nei termini indicati sopra, dovrebbe essere riservata la qualifica di delitti, con pene peraltro differenziate, mentre le restanti condotte vietate potrebbero essere sanzionate con efficaci sanzioni amministrative.

B) QUESTIONI PARTICOLARI.

Oltre i punti che hanno già formato oggetto di attenzione nei numeri precedenti (in particolare nn. 2,3,4,5), si segnalano i seguenti:

B1) Un'osservazione particolare dev'essere avanzata con riferimento al delitto di soppressione di embrioni (articoli 12, comma 1, e 13, comma 3, lettera e), anch'esso punito con la solita pena di cui sopra. Una tale previsione di reato non mancherebbe di porre seri problemi, con riferimento alle attuali norme penali che puniscono l'interruzione di gravidanza della donna non consenziente (art. 18 della legge 22 maggio 1978 n. 194), alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare, sentenza della Corte costituzionale nn. 249 del 1993, 254 del 1994, 78 del 1997, 291 del 1998): come sottrarre alla censura d'irragionevolezza una normativa che stabilisse una pena massima più alta (dieci anni) per la soppressione di embrione rispetto alla pena massima di otto anni prevista per chi cagiona l'interruzione di gravidanza di donna non consenziente, fattispecie, quest'ultima, che offende non soltanto l'embrione ma anche il diritto alla salute all'integrità fisica ed alla maternità della donna?.

B2) La disposizione dell'articolo 12, comma 3, che sancisce la non punibilità dell'uomo o della donna ai quali sono applicate le tecniche nei

casi non consentiti, già ricordata per criticare la particolare severità della pena prevista per il sanitario, è stata autorevolmente fatta oggetto di forti riserve all'interno della Commissione sotto il diverso profilo che un'esenzione di pena, per un comportamento integrante una condotta di concorso in reati molto gravi, risulterebbe iniqua.

La maggioranza della Commissione, peraltro, è d'avviso che debba mantenersi ferma la prevista non punibilità, la quale esprime un punto di equilibrio nella scelta compiuta tra valori confliggenti, e che l'innegabile iniquità derivante dalla sproporzione della pena prevista per il sanitario e la non punibilità dei concorrenti debba essere superata prevedendo solo una sanzione amministrativa – ancorchè molto severa – per il sanitario e per la struttura e mantenendo la non punibilità per i soggetti coinvolti dalle tecniche in questione.

Sotto tutt'altro profilo, la Commissione ha però rilevato che la formulazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, non garantisce l'immunità a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda della PMA, potendo plausibilmente essere interpretata nel senso che tali soggetti vanno esenti da pena solo in quanto siano fisicamente toccati dall'applicazione delle tecniche in questione, con una disparità di trattamento tra persone tutte coinvolte dal medesimo dramma umano, ciascuna delle quali meritando pari considerazione, indipendentemente dal dato materialistico che l'una o l'altra sia stata fisicamente toccata dall'intervento.

Sotto ancora altro profilo, l'indicazione delle condotte, rispetto alle quali viene stabilita la non punibilità, appare per un verso imprecisa, e, per l'altro, eccessiva: «l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche» sono anche i soggetti di una coppia che richiede la PMA per dar vita ad un embrione da sottoporre a pura sperimentazione. È giustificata per tali soggetti l'esenzione di pena?

Conclusivamente, si suggerisce di riformulare la disposizione in esame nel senso che non sono punibili i soggetti che accedono alla PMA o ai quali sono applicate le relative tecniche, in ipotesi specificamente indicate e selezionate e non in tutte le ipotesi di delitti previsti dagli articoli 12 e 13.

B3) La formulazione dell'articolo 13, comma 5, lascia pensare che, fuori dai casi disciplinati dalla legge in esame, sia lecito l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari, che, invece, deve ritenersi già attualmente vietato.

Si suggerisce di sopprimere tale comma o di sopprimere le parole: «ai fini della presente legge».

B4) La disposizione che punisce la soppressione di embrioni – se mantenuta, sia pure con le limitazioni indicate al punto 4) – deve essere coordinata, da un lato, con l'articolo 18 della legge n. 194 del 1978 (nel senso, prospettato sub 8, della previsione di una pena meno severa rispetto a quella di cui al citato articolo 18); dall'altro, con la disciplina della sorte da destinare agli embrioni già esistenti che, dopo il triennio previsto dall'articolo 16, comma 4, risultino non impiantati.

9. Articolo 16. A) il comma 5 fa obbligo ai «possessori di embrioni», con comminatoria di sanzioni amministrative, d'indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati.

Sembra d'intendere che tali «possessori» siano le strutture sanitarie attuali presso le quali oggi sono conservati gli embrioni stessi.

Se così è, si suggerisce di specificare la dizione «possessori» e di prevedere che la disposizione si applica dopo un certo lasso di tempo dall'entrata in vigore della legge (al momento dell'entrata in vigore, non esistono ancora centri o strutture autorizzate). Inoltre, l'obbligo stabilito dal comma 3 dello stesso articolo, al quale l'obbligo del comma 5 è correlato, deve essere assistito da sanzione amministrativa.

B) Per le ragioni già esposte sopra, sub 1, si suggerisce di non utilizzare il termine «adottabilità» o «adozione» di embrioni nei commi 4 e 6, sostituendoli con il termine «impiantabilità» e «impianto»; oltre tutto, anche a prescindere da tutte le ragioni esposte sub 1, «l'adozione» dell'embrione apre problemi simili a quelli esposti, ad esempio, in materia successoria sub 1.

C) Il comma 7 prevede, per i nati da PMA di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della legge, la possibilità di rivelare il nome del donatore. Tale disciplina, incidendo su situazioni giuridiche relative allo stato delle persone, consolidate prima dell'entrata in vigore della legge, suscita perplessità. Il regime di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità vigente all'epoca del concepimento (e non solo della nascita) dovrebbe rimanere fermo (salvo che per quanto riguarda l'articolo 9 che codifica principi già vigenti). Pertanto si suggerisce la riformulazione del comma 7 nel senso di sostituire la parola «concepiti» alla parola «nati» nel primo periodo. E di sopprimere nel secondo periodo la parola «ovvero» dopo «giudice tutelare», aggiungendo un terzo periodo del seguente tenore: «Per i medesimi soggetti, ai fini della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale, continuano ad applicarsi gli articoli 269 e seguenti del codice civile».

Prende quindi la parola il senatore PERA che ritiene imprescindibile che, in sede di espressione del parere, la Commissione giustizia si limiti a prendere in considerazione soltanto i profili di carattere propriamente giuridico, evitando di formulare rilievi che hanno solo apparentemente tale carattere e che in realtà investono il merito dei disegni di legge in titolo. Da questo punto di vista le osservazioni svolte dal relatore in merito all'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4048 non possono considerarsi come aventi solo natura tecnico-giuridica, essendo infatti evidente che la terminologia indubbiamente ambigua utilizzata nella citata disposizione rappresenta il riflesso di una precisa scelta politica effettuata partendo da due diverse visioni ideali e ciò vale a dire, da un lato, quella che non riconosce come vita umana individuale l'embrione e, dall'altro, quella che è invece sostenitrice di una posizione opposta. È chiaro allora, che la proposta di parere illustrata dal relatore,

proponendo di sostituire la formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 con un'espressione che sotto il profilo politico-ideologico non può però considerarsi equipollente, finisce per oltrepassare i limiti propri di un parere che si collochi soltanto sul piano tecnico e questo è a suo avviso non condivisibile a prescindere dalle sue posizioni personali nei confronti della legge - che si riserva di esprimere in altra sede - e a prescindere anche dal fatto che, nel merito, egli ritiene non equiparabile l'embrione ad un soggetto di diritto in senso proprio.

Il senatore CASTELLANI ritiene di non potersi esprimere favorevolmente sulla proposta di parere illustrata dal relatore Senese in quanto i contenuti della stessa implicherebbero inevitabilmente una modifica del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e questo, in concreto, significherebbe rendere impossibile la definitiva approvazione della disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Il senatore CALLEGARO annuncia che non voterà a favore del conferimento del mandato al relatore, non condividendo in particolare le considerazioni svolte nella proposta di parere relative all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 6, comma 3 del disegno di legge n. 4048.

Il presidente PINTO rileva come, al fine di realizzare una più ampia convergenza nell'ambito della Commissione, il relatore Senese potrebbe dar conto, nella stesura definitiva del parere, non solo delle diverse posizioni di merito emerse, ma anche del fatto che parte della Commissione ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati, pur con i suoi limiti e le sue carenze, deve comunque essere approvato senza modifiche in ragione dell'urgenza di colmare un vuoto normativo grave e inaccettabile.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO il quale giudica non fondate le critiche rivolte dal senatore Pera alla proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4048, contenuta nella bozza di parere illustrata, osservando come la formulazione proposta, in via subordinata, dal senatore Senese miri soltanto a rimuovere le perplessità di ordine giuridico, senza attingere il merito della questione oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CENTARO annuncia che il Gruppo Forza Italia voterà contro il conferimento del mandato al relatore nei termini risultanti dalla bozza di parere illustrata e sottolinea che, se è innegabile che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati avrebbe dovuto essere redatto tecnicamente in maniera diversa e migliore, non può però non rilevarsi che le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore Senese, se recepite, ne stravolgerebbero il senso e la sostanza politica. A ciò deve aggiungersi poi l'indiscutibile necessità di un immediato intervento del legislatore che regoli finalmente la materia della procreazione medicalmente

assistita, riservandosi semmai a un momento successivo eventuali correzioni della futura legge.

Il senatore FOLLIERI, intervenendo a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Castellani e ribadisce che la sua parte politica ritiene necessario approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento senza modifiche.

Il senatore DE GUIDI annuncia il suo voto di astensione sul conferimento del mandato al relatore.

Prende quindi la parola il relatore SENESE il quale non condivide i rilievi critici svolti dal senatore Pera secondo il quale le considerazioni contenute nella proposta di parere e relative all'articolo 1 del disegno di legge n. 4048 si collocherebbero al di fuori di un ambito strettamente tecnico-giuridico.

La proposta di parere da lui illustrata muove infatti proprio dalla convinzione che l'attività della Commissione giustizia in sede consultiva deve in qualche modo prescindere e comunque depotenziare la valenza politico-ideologica dei provvedimenti in esame per concentrare l'attenzione sugli aspetti specificamente di carattere giuridico. In altre parole, i pareri resi dalla Commissione non devono preoccuparsi di definire scelte di valore – che rimangono invece di competenza della Commissione di merito – ma devono piuttosto chiarire in quali termini tecnico-giuridici è possibile tradurre sul piano normativo una determinata scelta di valore che costituisce però il presupposto da cui parte il lavoro della Commissione in sede consultiva.

In questa prospettiva si collocano sia i rilievi relativi all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 4048, sia quelli concernenti l'articolo 6, comma 3, in riferimento al quale, in particolare, non si comprende come potrebbe la Commissione giustizia rinunciare a richiamare l'attenzione sulle gravi contraddizioni sistematiche che si determinerebbero nell'ipotesi in cui la revoca del consenso si verificasse successivamente alla fecondazione dell'ovulo, ma prima dell'effettuazione dell'impianto. Si tratta di considerazioni che non attengono alle scelte di valore sottese al disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma che intendono semplicemente individuare le modalità più corrette per inserire le previsioni normative che quelle scelte riflettono nell'ordinamento giuridico, senza che ciò comporti conseguenze dirimenti o comunque contraddittorie dal punto di vista di sistematico.

Da ultimo suscita perplessità la posizione espressa, a nome del Gruppo Forza Italia, dal senatore Centaro in considerazione del fatto che, nella proposta di parere, sono state recepite molte delle osservazioni critiche formulate dallo stesso senatore Centaro nel corso del dibattito in Commissione.

Il presidente PINTO concorda con l'esigenza di prescindere dagli aspetti politici ed ideologici sottesi al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati in tema di procreazione assistita, così da limitare l'esame in sede consultiva esclusivamente ai profili propriamente giuridici, in merito ai quali non si può peraltro non evidenziare come alcune delle considerazioni contenute nella proposta illustrata dal senatore Senese – con specifico riferimento soprattutto alle critiche rivolte al trattamento sanzionatorio – risultino condivisibili.

Il senatore Antonino CARUSO, ferma restando l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale in coerenza con la posizione politica assunta dal Gruppo Forza Italia, a titolo personale e in dissenso dallo stesso Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia il suo voto favorevole al conferimento del mandato al relatore nei termini risultanti dalla bozza di parere illustrata.

Nel rifarsi alle argomentazioni svolte nel corso del dibattito in Commissione giustizia, ritiene incomprensibile possa assumersi una posizione contraria nei confronti di un parere che riproduce le forti critiche espresse da tutti i componenti della Commissione all'impianto sanzionatorio del disegno di legge n. 4048. Il fatto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati rappresenti un punto di mediazione da salvaguardare non può assolutamente giustificare la definitiva approvazione di un testo che si risolverebbe, di fatto, in un danno per tutti i cittadini italiani che hanno il diritto di ricevere dal Parlamento leggi che regolino la convivenza sociale con precetti che possono essere facilmente osservati e dai quali emergano chiaramente scelte di fondo effettuate dal legislatore. Nel corso dell'esame in Commissione si è astenuto dall'intervenire sul problema della procreazione medicalmente assistita di tipo omologo e di tipo eterologo proprio, nella convinzione di dover limitare le proprie valutazioni a profili di ordine esclusivamente tecnico giuridico, ma giudica comunque inaccettabile che su queste tematiche si sfruttino strumentalmente derive di tipo ideologico senza tener conto in alcun modo dell'esigenza di assicurare una produzione legislativa sistematicamente coerente e in grado di evitare conseguenze negative e contraddittorie sul piano ordinamentale. Ribadisce in conclusione il suo voto a favore del conferimento del mandato al relatore Senese.

Il senatore PERA, intervenendo in dissenso dal Gruppo e, premesso che la posizione del Gruppo di Forza Italia è stata espressa dal senatore Centaro, ribadisce che alla base della formulazione dell'articolo 1 dettata dalla Camera dei deputati vi è il principio dell'equiparazione giuridica fra individuo e nascituro, che si è riflesso sul testo all'esame, determinando le ambiguità messe in luce dal dibattito. Ritiene tuttavia che nemmeno lo schema di parere illustrato dal relatore Senese riesca a superare quelle ambiguità, anche se tenta di farlo. Condivide, nel merito, la posizione che tale equiparazione non vi sia e si riserva di adottare in conseguenza coe-

renti comportamenti nel corso dell'esame in Assemblea. In definitiva annuncia la sua astensione.

Il presidente PINTO dà allora conto di una proposta di parziale riformulazione della proposta illustrata dal relatore SENESE che si augura possa favorire la formazione di un ampio consenso sullo schema di parere.

Il senatore CENTARO, a nome del Gruppo di Forza Italia ribadisce il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore SENESE accoglie la proposta di parziale modifica prospettata dal presidente Pinto.

Il senatore DE GUIDI, alla luce della proposta di parziale modifica dello schema di parere prospettata dal Presidente, modifica in senso favorevole la sua precedente posizione.

Constatata dal PRESIDENTE la presenza del prescritto numero di senatori, si passa alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

I senatori MILIO, PREIONI, FOLLIERI e il presidente PINTO annunziano la propria astensione.

La Commissione non approva il conferimento del mandato al senatore Senese nei termini da lui prospettati con la bozza di parere illustrata.

Il presidente PINTO, invita allora il senatore Follieri a predisporre, in qualità di relatore, un nuovo schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

556^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PINTO*

La seduta inizia alle ore 14,12.

IN SEDE CONSULTIVA

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

- (546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) *MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione*
- (2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*
- (3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*
- (4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere di nulla osta con osservazioni sul disegno di legge n. 4048)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana odierna.

Il relatore FOLLIERI illustra la seguente proposta di parere:

La Commissione prende atto preliminarmente che nella seduta anti-meridiana del 9 marzo lo schema di parere predisposto dal relatore designato, senatore Senese non è stata condiviso dalla maggioranza della Commissione, pur riportando una carrellata di critiche, frutto di apprezzabile impegno, al testo del disegno di legge n. 4048, come approvato dalla Camera dei deputati, scelto come testo base dalla Commissione.

Alcune soluzioni non sono state favorevolmente accolte, come quella volta a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1, che

si propone di tutelare i diritti del concepito al pari degli altri soggetti coinvolti.

Si tratta di mera proclamazione di un principio che non comporta alcuna innovazione sul tema della soggettività (capacità) giuridica, che rimane disciplinata dall'articolo 1 del codice civile alla stregua del quale «i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».

Altre indicazioni, invece, appaiono condivisibili: quella riflettente la mancata previsione del trattamento sanzionatorio per le ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 4, comma 1, laddove esso consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita soltanto qualora risulti accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione. Così come appare da condividere l'altra indicazione – relativa all'articolo 12 – che critica la natura della risposta sanzionatoria, straordinariamente accentuata quanto a durezza della pena comminata, ma al tempo stesso strutturata in maniera rigida – con la previsione della reclusione da tre a dieci anni e della multa da cento a trecento milioni, nonché dell'interdizione dell'esercizio della professione per cinque anni – estesa in maniera indiscriminata alla lesione di beni giuridici che si caratterizzano invece per l'estrema eterogeneità e per la diversa gravità della lesione subita.

Tuttavia, la necessità di dare una sollecita risposta ad un tema tanto importante e delicato quale la procreazione medicalmente assistita che attualmente non è oggetto di alcuna disciplina, induce la Commissione ad esprimere un parere di nulla osta.

La scelta di fondo che ha guidato l'altro ramo del Parlamento è stata ispirata dall'idea secondo cui la procreazione assistita è ritenuta un rimedio residuale a cui approdare ricorrendo determinate condizioni soggettive (coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, come previsto dall'articolo 5) per la risoluzione dei problemi legati alla sterilità, con l'espreso divieto di tecniche di procreazione di tipo eterologo, cioè realizzate con materiale genetico alieno rispetto alle coppie di coniugi o conviventi.

La necessità di preservare l'istituto della famiglia nella sua composizione tradizionale (padre e madre) a garanzia di una crescita equilibrata del bambino ha messo al bando le sollecitazioni di chi voleva estendere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a persone che sono sole ovvero omosessuali, consentendolo ai conviventi *more uxorio* anche se, in tal caso, andava precisato che il rapporto doveva essere stabile ed indicato il sistema di verifica di tale situazione.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO che giudica la bozza testé illustrata dal relatore per un verso lacunosa e non condivisibile e, per altro, esorbitante rispetto alle competenze proprie della Commissione giustizia.

Non appaiono condivisibili infatti i rilievi svolti in relazione alle critiche che nella precedente bozza predisposta dal senatore Senese venivano rivolte alla formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 del

disegno di legge n. 4048, dovendosi in proposito sottolineare l'estrema ambiguità di tale formulazione normativa.

Per quel che concerne poi i rilievi relativi all'impianto sanzionatorio del disegno di legge n. 4048, le considerazioni contenute nella bozza di parere appaiono lacunose in quanto, anche qui a differenza della precedente bozza, non evidenziano analiticamente tutti i profili problematici e non prefigurano delle soluzioni alternative. Infine, tutta l'ultima parte della proposta di parere dalle parole «Tuttavia, la necessità» fino alla fine appare chiaramente estranea all'ambito di competenza della Commissione giustizia in sede consultiva.

Per tali ragioni annuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore Follieri nei termini risultanti dalla proposta di parere appena illustrata.

Il senatore CENTARO ritiene che, pur con alcune carenze, la bozza predisposta dal relatore Follieri vada sostanzialmente condivisa, anche se ritiene auspicabile che ne venga soppresso l'ultimo capoverso.

Il senatore PETTINATO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Russo.

Il senatore BERTONI annuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore e si associa alle considerazioni svolte dal senatore Russo, giudicando inaccettabile che in una proposta di parere della Commissione giustizia, pur esprimendosi critiche in merito all'impianto sanzionatorio di un determinato disegno di legge, non vengono prospettate le soluzioni alternative tecnicamente praticabili. Ben diverse e ben più opportune erano l'impostazione e i contenuti del parere predisposto dal senatore Senese in merito a previsioni incriminatrici, quali quelle contenute nel disegno di legge n. 4048, che non possono e non devono essere condivise.

Il senatore BUCCIERO, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore, pur sottolineando le forti perplessità che derivano dagli aspetti più problematici del disegno di legge n. 4048 su cui viene richiamata l'attenzione nella bozza illustrata dal relatore Follieri e che, peraltro, erano già stati evidenziati nella bozza di parere predisposta dal senatore Senese.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore Follieri, ritenendo condivisibili i contenuti della bozza da lui predisposta e osservando che le carenze dell'impianto sanzionatorio della legge troveranno senz'altro un temperamento nel prudente apprezzamento dei giudici a cui sarà naturalmente rimessa l'applicazione delle nuove norme.

Il senatore PARDINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Russo e, nell'annunciare il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore, sottolinea il carattere surreale del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana odierna nel corso del quale esponenti di forze politiche che, nelle precedenti sedute, avevano criticato i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sotto il profilo tecnico-giuridico, hanno finito per assumere in sede di votazione sul conferimento del mandato al relatore Senese posizioni contraddittorie con le argomentazioni che essi stessi in precedenza avevano fatto proprie.

Con riferimento poi alla bozza predisposta dal relatore, le osservazioni relative all'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4048 appaiono palesemente infondate in quanto proprio l'affermazione della natura di mera enunciazione di principio della previsione considerata dovrebbe semmai indurre a proporre la soppressione. Per quanto concerne poi l'ultima parte della bozza di parere dalla parola «Tuttavia» fino alla fine, è di tutta evidenza la sua estraneità rispetto alle competenze proprie della Commissione giustizia in sede consultiva.

Segue un breve intervento del senatore Antonino CARUSO che suggerisce che la bozza di parere predisposta dal relatore Follieri sia modificata con la soppressione dell'ultimo capoverso della stessa, come già proposto dal senatore Centaro.

Il relatore FOLLIERI, accogliendo l'invito dei senatori Antonino Caruso e Centaro, sopprime l'ultimo capoverso della proposta di parere illustrata in apertura di seduta.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI annuncia la sua astensione sul conferimento del mandato al relatore Follieri, in quanto, pur condividendo alcune parti della bozza dallo stesso predisposta, non concorda con il mancato recepimento delle osservazioni già elaborate dal senatore Senese nella precedente proposta di parere con riferimento all'impianto sanzionatorio del disegno di legge n. 4048.

Il senatore MELONI annuncia la sua astensione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a redigere un parere per la Commissione sanità nei termini risultanti dallo schema di parere dallo stesso relatore predisposto, come da ultimo modificato.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000
333^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri pomeriggio.

Il senatore PEDRIZZI si associa alla richiesta formulata dal senatore Bosello di svolgere una audizione della Assonime, della Confindustria e di esponenti del Ministero delle finanze in merito alle disposizioni recate all'articolo 1.

Il presidente GUERZONI ribadisce la disponibilità a tener conto di tale richiesta e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a martedì 14, per la conclusione della discussione generale e gli interventi di replica.

La seduta termina alle ore 9,20.

334^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno, dopo aver aggiunto la firma al primo di essi:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge n. 4336-ter e 4338

premessi che:

i Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione del comma 3, dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, non hanno ancora emanato i decreti concernenti la definizione dei materiali non utilizzati di cui al comma 2, articolo 14 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma;

impegna il Governo

a emanare tali decreti ed applicare la citata legge entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente ordine del giorno».

0/4336-ter-4338/1/6

MANFREDI, D'ALÌ

«Il Senato

premessi che:

l'ex aeroporto di contrada «Chinisia» in provincia di Trapani possiede tutte le caratteristiche ideali per la destinazione a base di pronto intervento nell'area di protezione civile dell'area mediterranea e in particolare:

a) dispone di una pista di atterraggio facilmente recuperabile di ampi spazi per l'eventuale installazione di tendopoli e altre emergenze di strutture facilmente adattabili a centro operativo;

b) è ubicato a 2 Km dal grande aeroporto base militare nazionale e NATO di Trapani-Birgi, cui è peraltro collegabile con corridoio a transito esclusivo;

impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare l'area e le strutture dell'aeroporto di contrada «Chinisi» attualmente non operativo da utilizzare con destinazione esclusiva a base di protezione civile per il pronto intervento e per il supporto logistico ad eventuali necessità di tutta la regione Sicilia e di tutta l'area Mediterranea».

0/4336-ter-4338/2/6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA»

Il Presidente GUERZONI dichiara che l'ordine del giorno n. 1 interviene in un ambito estraneo alla materia oggetto dei disegni di legge, mentre ritiene opportuno consentire un approfondimento delle questioni contenute nel secondo ordine del giorno in sede di esame dei disegni di legge in Assemblea; egli chiede quindi ai presentatori di ritirarli.

Accogliendo la richiesta del Presidente, il senatore D'ALÌ ritira i due ordini del giorno.

Dopo che il Presidente Guerzoni ha dato conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 1° marzo).

Il senatore PIERONI illustra l'emendamento 1.1, finalizzato ad attivare le procedure di dismissione dei beni immobili statali, nel pieno rispetto della disciplina vigente a tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.14, avente analoghe finalità, e l'emendamento 1.18.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.12, finalizzato a prevedere una apposita convenzione tra gli enti locali e lo Stato, per rendere più facilmente applicabile la disciplina recata dal comma 6-*quinquies*. L'emendamento 1.13 reca una mera riformulazione tecnica del testo.

Per ciò che concerne l'emendamento 1.16 del Governo, il Sottosegretario SOLAROLI ne riformula il contenuto per ragioni formali e di coordinamento.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 1 del testo proposto dal Comitato ristretto, il Presidente GUERZONI ricorda che l'emendamento 1.19 è stato dichiarato inammissibile per estraneità alla materia propria del disegno di legge.

Il relatore CASTELLANI si rimette al parere del Governo sull'emendamento 1.1, osservando che, con la normativa introdotta dal Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, la tutela degli aspetti paesaggistici, rispetto al dettato della norma in esame, appare marginale. Esprime parere analogo anche sull'emendamento 1.14 che appare pleonastico rispetto alle finalità del disegno di legge.

Egli esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.17 e 1.18. In particolare su quest'ultimo emendamento egli non condivide le ulteriori limitazioni previste per la dismissione degli immobili del Ministero della Difesa.

Egli esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.16, presentato dal Governo, come riformulato.

Il sottosegretario SOLAROLI motiva il parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.14, esponendo le osservazioni espresse su di essi dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo il quale la tutela degli interessi paesaggistici si configura come residuale rispetto al più incisivo vincolo sui singoli beni di interesse storico e artistico, per cui appare superfluo fare riferimento ad essa nella disciplina in esame. Purtroppo, egli dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire ulteriormente le problematiche sollevate dai due emendamenti, in sede di esame in Assemblea. Il sottosegretario esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.15. Invita invece i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore PIERONI, pur prendendo atto della contrarietà del Governo sugli emendamenti 1.14 e 1.18, chiede altresì al Presidente di porli in votazione per non pregiudicarne una ripresentazione in Assemblea, in forza della specifica procedura di esame degli emendamenti ai disegni di legge collegati; egli, invece, sollecita l'accoglimento dell'emendamento 1.1, al quale i senatori Verdi annettono particolare rilievo. Si tratta infatti di confermare la stretta correlazione tra delle problematiche legate alla tu-

tela dei beni paesaggistici rispetto alle questioni aperte dalla dismissione dei beni demaniali.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 1.1.

Il senatore BONAVITA fa presente al senatore Pieroni che il Governo non ha espresso una posizione di assoluta contrarietà sugli emendamenti 1.1 e 1.14.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce che il Governo è disponibile ad approfondire la tematica in questione per l'esame in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone in votazione l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Il senatore ROSSI chiede al sottosegretario Solaroli di chiarire la motivazione del parere contrario sull'emendamento 1.2.

Dopo l'intervento del Sottosegretario SOLAROLI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.2.

Analogamente all'emendamento precedente, su richiesta del senatore ROSSI, il sottosegretario SOLAROLI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 1.3 è motivato dalla esigenza di non modificare l'attuale procedura per la definizione del valore dei beni da dismettere.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.3.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4, il senatore D'ALÌ ne raccomanda l'approvazione, paventando il rischio che il semplice trasferimento di un bene demaniale dallo Stato agli enti locali non consenta di realizzare un reale processo di valorizzazione e dismissione dei beni in questione.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario sull'emendamento, in quanto l'obbligo di dismettere le partecipazioni pubbliche nella società per azioni costituita per realizzare i piani di valorizzazione e dismissione potrebbe rivelarsi limitativo dell'azione di riqualificazione di beni stessi.

Il senatore RECCIA dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.4.

Posto in votazione, tale emendamento viene quindi respinto.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore D'ALÌ per dichiarare il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia, giudicando oppor-

tuno consentire l'ingresso di soci privati nella società per azioni costituita per la valorizzazione dei beni immobili statali attraverso la procedura di evidenza pubblica.

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 viene respinto.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha preannunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.6, al quale ha aggiunto la firma il senatore RECCIA, su richiesta del senatore MONTAGNA, interviene il sottosegretario SOLAROLI per motivare il parere contrario del Governo sull'emendamento in votazione: la possibilità di ampliare i sottoscrittori del capitale della società per azioni non può essere disgiunta, da un interesse immediato e diretto di privati a valorizzare il bene immobile, ragion per cui la procedura di evidenza pubblica non appare adeguata alla individuazione di tali soggetti.

Dopo un ulteriore intervento del senatore D'ALÌ, che ribadisce l'esigenza di assicurare specifiche forme di pubblicità per la dismissione delle quote della società per azioni, preannunciano il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.6 i senatori ALBERTINI e PIERONI.

Posto in votazione, l'emendamento 1.6 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore ALBERTINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10, a proposito del quale il Sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario giudicando essenziale, per il processo di valorizzazione del bene, la procedura di sdemanializzazione dello stesso.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 1.10 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 1.11 e 1.12 e 1.13.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.14. La Commissione respinge poi anche l'emendamento 1.15.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16, viene accolto.

Su richiesta del senatore ALBERTINI, il sottosegretario SOLAROLI motiva il l'invito a ritirare l'emendamento 1.17, giudicando la proposta emendativa superflua in quanto le esigenze ad essa sottese sono salvaguardate dal testo del Comitato ristretto.

Il senatore ALBERTINI, prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.17.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.18.

Essendo conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo proposto dal Comitato ristretto, il Presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTELLANI ritiene opportuno che la Commissione compia un approfondimento in merito alle questioni del contrabbando delle sigarette, per gli aspetti di competenza.

Il senatore VIGEVANI condivide la sollecitazione del senatore Castellani, sottolineando la competenza della Commissione per ciò che concerne l'azione di contrasto al fenomeno di contrabbando dei tabacchi lavorati.

Il Presidente GUERZONI condivide le preoccupazioni espresse e si riserva di individuare lo strumento regolamentare più idoneo per compiere l'approfondimento richiesto.

Il senatore D'ALÌ chiede al Presidente di farsi interprete di una richiesta di chiarimenti alla Presidenza del Senato in merito all'assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'IVA nel settore agricolo alla Commissione Agricoltura e non, come sarebbe stato preferibile, alla Commissione Finanze e Tesoro.

Il Presidente GUERZONI prende atto di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4336-TER E 4338**

Art. 1.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «a tutela», aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.1

SARTO, PIERONI

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis) al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: "anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato", con le altre: "con procedure ad evidenza pubblica"».

1.2

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) Al comma 1 al quarto periodo aggiungere le seguenti parole: "tenendo conto dei prezzi immobiliari di mercato"».

1.3

ROSSI

Al comma 1, lettera c), punto 1-ter, dopo le parole: «51 per cento» inserire le seguenti: «con l'onere di ricollocare la partecipazione entro il quinquennio».

1.4

COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, lettera c), alla fine del comma 1-ter, aggiungere le seguenti parole: «Gli azionisti privati sono scelti ricorrendo a procedure di evidenza pubblica».

1.5

ROSSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere il n. 3-bis): «dopo le parole "soggetti privati", aggiungere le seguenti: "con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente"».

1.6

ROSSI, RECCIA

Al comma 1, lettera g), sub 6-bis, sostituire le parole che vanno da: «può essere nominato» a: «Conferenza di servizi», con le seguenti: «l'amministrazione proponente convoca una Conferenza di servizi».

1.7

ROSSI

All'articolo 1, comma 1, lettera g), sopprimere il comma 6-ter.

1.8

ROSSI

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sopprimere le parole: «le varianti ai piani di settore vigenti e».

1.9

ROSSI

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sopprimere le parole: «e la sde-manializzazione del bene».

1.10

ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sostituire le parole: «al demanio dello Stato», con le altre: «allo Stato».

1.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sub 6-quinquies, sostituire le parole: «con le modalità di seguito indicate», con le seguenti: «sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonchè l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate».

1.12

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le altre: ", per quanto non diversamente previsto,"».

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera l), sub 9-bis, dopo le parole: «storico-artistico», aggiungere le seguenti: «e paesaggistico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 3, comma 1, lettera c), nonchè dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

1.14

SARTO, PIERONI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il comma 10-bis.

1.15

ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 1», inserire le parole: «nonchè dall'articolo 32 della medesima legge n. 448».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 19», inserire le seguenti: «, e dal comma 3 dell'articolo 44».

1.17

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «di immobili del Ministero della difesa,» con le seguenti: «dei soli immobili del Ministero della difesa di cui sia stato già definito l'accordo di vendita,»; ed aggiungere in fine le seguenti parole: «Per gli immobili del Ministero della difesa inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112 della citata legge n. 662 del 1996 e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 per i quali non è stato ancora definito o concluso l'accordo di vendita si applica la disciplina recata dal comma 01 del presente articolo.».

1.18

SARTO, PIERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La presente disposizione non si applica all'immobile denominato Villa Patrizi e sito in Roma, che resta bene demaniale per l'uso dell'Amministrazione centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210».

1.19

VEDOVATO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

407^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gambale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– **e petizione n. 447 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso e rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Si passa all'esame del testo unificato, adottato dalla Commissione come testo base (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 14 luglio 1999), nonché degli emendamenti ad esso riferiti.

In sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, interviene il senatore BISCARDI, sottolineando in via preliminare come dal suo Gruppo sia stato manifestato l'intento di giungere ad una revisione della posizione attuale degli insegnanti di religione cattolica, senza pertanto sot-

trarsi al dibattito in corso. Tale prospettiva non può tuttavia essere disancorata da un chiaro riferimento a due profili inderogabili, costituiti rispettivamente dalla disciplina pattizia concordataria e dalla giurisprudenza costituzionale, anche di recente ribadita con la sentenza n. 390 del 1999. Emerge, per questo riguardo, la problematicità insita nella possibilità di revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte dell'autorità diocesana, in base alla quale si delinea per i cittadini italiani impegnati nell'insegnamento una posizione di disparità costituzionale. Il testo unificato del relatore, assunto dalla Commissione quale testo base, non offre risposta agli interrogativi alimentati da tale questione: a ciò si lega il dubbio sulla possibilità stessa di dar vita a un ruolo di insegnanti in assenza di certezza in ordine alla sua stabilità nel tempo, la quale inoltre dipende dalle opzioni di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, di volta in volta espresse dagli studenti. E di ancor maggiore difficoltà si pone il problema della sovranità dello Stato, il quale dovrebbe farsi carico, in ordine sia all'accesso come alla conservazione dell'insegnamento della disciplina, di determinazioni promananti da un'autorità extra-statale. Il testo base, infine, è largamente insufficiente proprio in ordine alla disciplina, transitoria come a regime, dei profili di un accesso per via concorsuale.

L'insieme di ragioni sopra espresse – egli prosegue – rendono conto dell'emendamento 1.5, che ha il significato di rafforzare la posizione dei docenti interessati, applicando ad essi il trattamento economico e di carriera previsto per gli insegnanti a tempo indeterminato. In tale linea muove altresì l'emendamento 1.6.

Conclusivamente riconosce come la complessità dei provvedimenti, quali la riforma dei cicli scolastici e la parità scolastica, sottoposti negli ultimi tempi al vaglio delle forze parlamentari non abbia consentito alla maggioranza di approfondire le numerose questioni che il testo all'esame della Commissione alimenta. In particolare, da nessuna parte politica è stato approfondito il problema – avente, a suo avviso, natura eminentemente di legittimità costituzionale – della compatibilità della revoca dell'idoneità degli insegnanti di religione cattolica da parte dell'autorità diocesana, con l'istituzione di un ruolo statale. Su tale delicato snodo problematico sarebbe auspicabile giungessero i dovuti chiarimenti da parte della Commissione affari costituzionali.

Il senatore BERGONZI fa proprio l'emendamento 1.2, che dà per illustrato. Fa indi propri ed illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, volti a contemperare le esigenze della particolare categoria di lavoratori del mondo della scuola costituita dagli insegnanti di religione cattolica con alcune fondamentali questioni di principio. In particolare, la previsione che tali insegnanti vengano assunti al di fuori delle ordinarie graduatorie, nonché a discrezione di istituzioni esterne a quelle dello Stato italiano, le quali inoltre possono revocare l'idoneità all'insegnamento, evidenzia una disparità rispetto a tutti gli altri insegnanti, tenuti a seguire ben determinate e rigorose procedure per l'accesso all'insegnamento. In tale ottica, gli emendamenti 1.3 e 1.4 si sforzano di giungere a una soluzione equa, ricono-

scendo a questa categoria di docenti la qualità del lavoro svolto ai fini in particolare del trattamento economico, senza tuttavia vulnerare l'egualianza di diritti di chi lavora nella scuola. Assumere deliberazioni di diverso orientamento costituirebbe, oltre che un precedente pericoloso, altresì la trasgressione a questioni di principio e di diritto insormontabili, le quali trascendono la tutela dei diritti di una particolare categoria di lavoratori per investire invece i diritti di tutti. Non rileva qui, pertanto, il carattere della disciplina insegnata o l'istanza di una revisione del patto concordatario al fine di introdurre un insegnamento di storia delle religioni, bensì una pregiudiziale di costituzionalità, che il suo Gruppo si curerebbe di sollevare in Aula, nel prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

Il PRESIDENTE esprime rammarico per l'assenza dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ancorché sollecitate, su questioni di così rilevante profilo.

Il senatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore BEVILACQUA dà per illustrato l'emendamento 1.7.

Il relatore BRIGNONE esprime parere sugli emendamenti, rinunciando a più ampie considerazioni, quali quelle attinenti all'aggiornamento o alla revisione del Concordato, le quali trovano naturale collocazione nella trattazione dell'affare assegnato sulla politica di Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica, anch'esso all'esame della Commissione. Rimarca peraltro come non sia pensabile che l'autorità ecclesiastica non abbia parte alcuna nella prestazione di un servizio reso nella scuola ma non integralmente della scuola, configurandosi pertanto quale *res mixta*. Limitarsi ai profili meramente retributivi, aventi in definitiva natura contrattuale, senza entrare nel merito dello stato giuridico significherebbe eludere il problema, che rimarrebbe irrisolto. Desta inoltre meraviglia il fatto che, dopo lunga attesa e vaglio parlamentari, si senta ora così impellente esigenza di considerare la costituzionalità della questione, dopo che la competente Commissione parlamentare non si è espressa.

Esprime indi parere contrario sull'emendamento 1.2, inaccettabile se non altro perché non si possono omettere i riferimenti alle norme pattizie. Analogamente, il parere è contrario sugli emendamenti 1.5, 1.3, 1.6 e 1.4, in quanto si limitano ad aspetti connessi al trattamento economico e di carriera, che risultano tuttavia di pertinenza del contratto nazionale, senza di contro affrontare il tema del ruolo e dello stato giuridico degli insegnanti. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.7, in quanto non tengono conto di alcuni fondamentali profili pattizi.

Conclusivamente chiede di ritirare tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GAMBALE si rimette alla Commissione in ordine alla valutazione delle proposte emendative testé illustrate. Non ritiene di pronunciarsi sulle considerazioni esposte dal senatore Biscardi, in quanto

strettamente attinenti al merito del provvedimento. Concorda peraltro con le valutazioni negative del senatore Brignone là ove queste abbiano riguardato gli aspetti attinenti alla questione concordataria.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore BISCARDI richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la 5^a Commissione del Senato ha richiesto una relazione tecnica sul testo in esame al Governo, il quale doveva trasmetterla entro il 25 febbraio. Desidera pertanto sapere dal Sottosegretario per quali ragioni tale impegno non sia stato mantenuto.

Il senatore BERGONZI fermamente censura la errata interpretazione, da parte così del rappresentante del Governo come del relatore, degli emendamenti da lui sottoscritti. Si tratta di una falsificazione del loro significato che, se mantenuta, renderebbe impossibile il prosieguo della discussione, tanto essa è flagrante. Non è infatti assolutamente vero che essi intendano escludere o sottacere la questione concordataria, dal momento che l'emendamento 1.3 fa un preciso riferimento alla legislazione vigente, nella quale rientra a pieno titolo anche tale disciplina pattizia.

Il senatore CÒ – intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori – esprime, quale presentatore di alcuni emendamenti sia pure riferiti all'articolo 3, alcune preoccupazioni, poiché riemergono questioni estremamente delicate di rango costituzionale. Ritiene pertanto non sia possibile prescindere dal parere della 1^a Commissione, di cui auspica una tempestiva emanazione. Richiama inoltre un profilo di incostituzionalità ulteriore, rispetto a quelli adombrati nel corso del dibattito. Il testo in esame introduce infatti ruoli provinciali di insegnanti di religione cattolica, così presupponendo, pur senza espressa disposizione, l'istituzione di un apposito organico. Se così è, deve essere approfondito se siffatto organico preesista alla libertà dello studente di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica, ovvero se questa medesima libertà di scelta impedisca di considerare quell'organico come un elemento dato. In altri termini, è da verificare se si possa prevedere un organico per un insegnamento non obbligatorio, subordinato alla scelta degli studenti, senza che ciò leda tale libertà di scelta.

Il PRESIDENTE ricorda di aver operato, anche per ciò che attiene al necessario parere sui temi ora segnalati, in puntuale conformità al Regolamento: la 1^a Commissione è stata a suo tempo richiesta di esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti; gli consta che il relativo esame, inizialmente avviato in sede ristretta, sia poi stato rimesso alla sede plenaria, ma senza giungere finora ad alcun esito.

Il senatore BEVILACQUA, intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ringrazia il Presidente per aver assicurato il rigoroso rispetto del

Regolamento ed osserva che l'inerzia delle altre Commissioni non può paralizzare i lavori della 7^a Commissione. Giudica poi singolare la richiesta avanzata dal senatore Biscardi di ulteriori approfondimenti sul testo del relatore, che risale al luglio 1999, mentre appare più coerente la posizione del senatore Bergonzi, disponibile a concessioni economiche a favore degli insegnanti della religione cattolica, ma non al riconoscimento dello stato giuridico. Piuttosto, non è affatto chiara la posizione del Governo, che nello stesso tempo si compiace per la ripresa dell'*iter*, si rimette alle decisioni della Commissione su tutti gli emendamenti e ne taccia alcuni di incostituzionalità. Invita quindi la componente cattolica della maggioranza a enunciare chiaramente il proprio giudizio sui problemi in discussione e ricorda conclusivamente che, specialmente nella scuola elementare, gli insegnanti della religione cattolica sono soggetti a odiosi condizionamenti che giungono a veri e propri ricatti.

Il senatore ASCIUTTI – intervenendo allo stesso titolo – ribadisce la volontà del Gruppo Forza Italia di proseguire celermente l'*iter* e invita la maggioranza – che entra in fibrillazione non appena viene affrontato il tema – a fare finalmente chiarezza al suo interno, dichiarando apertamente, se questa è la sua volontà, di voler impedire l'approvazione del testo.

Il senatore DONISE risponde che la maggioranza intende discutere e proseguire sull'*iter*. Esistono peraltro problemi di grande rilievo, evocati dai senatori Bergonzi e Biscardi, che non si possono ignorare: i profili di possibile illegittimità costituzionale e la presenza di oneri finanziari, con la conseguente necessità di provvedere ad una idonea copertura. Su questi problemi occorre un confronto approfondito.

Il sottosegretario GAMBALE replica al senatore Bergonzi precisando che il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.1, poiché intaccano norme pattizie o che comunque non possono essere modificate unilateralmente. Non vi era comunque nelle sue parole alcuna intenzione di alterare la volontà del senatore Bergonzi. Per quanto riguarda la mancata presentazione da parte del Governo della relazione tecnica, egli se ne assume, a nome del Ministero della pubblica istruzione, la responsabilità, facendo presente il forte impegno cui il Dicastero è stato sottoposto per seguire fino a pochi giorni fa l'*iter* parlamentare del disegno di legge sulla parità scolastica. In ogni caso la relazione – molto importante, perché indubbiamente il testo comporta oneri – è quasi pronta ed egli potrebbe consegnarla alla Commissione già all'inizio della prossima settimana.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che la relazione dovrà essere presentata ritualmente alla Commissione bilancio, interviene il senatore NAVA, il quale si sofferma sul rapporto fra cattolicità e laicità, tema oggi in discussione non solo presso la 7^a Commissione, del quale sottoli-

nea il grande contenuto di libertà. Egli comprende le radici storiche della resistenza, ancor viva in parte dell'opinione pubblica, a non cogliere la saldatura fra coscienza laica e coscienza cattolica operata dal Concordato come grande strumento di libertà. In tale prospettiva, sarebbe stato opportuno, a suo avviso, riprendere l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno solo dopo aver concluso il dibattito sul tema complessivo dell'insegnamento concordatario della religione cattolica nella scuola italiana, avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. L'unico orizzonte capace di dare un senso all'esperienza educativa – dopo l'esaurirsi della prospettiva marxiana e a fronte del nichilismo che pervade la società italiana – è l'impegno a recuperare uno degli elementi più forti che costituiscono l'identità culturale italiana, quale è la matrice cristiana. Auspicando quindi che non ci si attardi ulteriormente in uno scontro – nel quale invero gli eredi dell'esperienza comunista sembrano i meno desiderosi di essere trascinati – che appartiene ormai al passato, afferma la necessità di conferire ai docenti della religione cattolica la medesima dignità degli altri professori. Deplora quindi l'atteggiamento del Governo, che sembra voler disconoscere tali aspirazioni, con ciò tradendo il senso stesso dell'alleanza fra le varie componenti politiche e ideali che lo sostiene, e conclusivamente afferma che voterà a favore dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale e, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 662, 703, 1376, 1411 E 2965**

Art. 1.

Sopprimere il comma 1.

1.2

BESOSTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza Episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico».

1.5

PAGANO, BISCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma 1» con le seguenti: «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.3

BESOSTRI

Conseguentemente all'emendamento 1.5, al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma 1» con le seguenti: «nominati ai sensi della legislazione vigente» e dopo le parole: «trattamento economico previsti» inserire le seguenti: «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.6

PAGANO, BISCARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per quanto compatibili con la presente legge».

1.1

MINARDO, ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per quanto compatibili con la presente legge».

1.7

SPECCHIA, MAGGI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, dopo le parole: «le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti» inserire le seguenti: «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.4

BESOSTRI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

296^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 643)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: esame e rinvio)

Il relatore LARIZZA illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo osservando che esso provvede – secondo quanto stabilito dall'articolo 52 della legge n. 448 del 1998 – alla ripartizione tra i vari interventi agevolativi, gestiti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse globalmente assegnate all'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese» dalla legge n. 489 del 1999 (legge di bilancio).

Ricorda che la citata disposizione ha anticipato al 1999 la normativa prevista in via generale per tutte le amministrazioni statali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, al fine di rendere più trasparenti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese nonché più elastica la gestione dei relativi incentivi.

Gli stanziamenti che, nello stato di previsione del Ministero dell'industria, risultano complessivamente assegnati al Fondo per gli incentivi alle imprese dal bilancio 2000 ammontano a circa 6.764 miliardi per il 2000, 5.346 miliardi per il 2001 e 2.691 per il 2002.

Se da tali importi si detraggono gli stanziamenti derivanti da preventivi autorizzazioni di spesa – che, nella maggior parte dei casi, sono già stati impegnati a fronte delle domande precedentemente accolte – per il rifinanziamento delle agevolazioni restano disponibili 1.620 miliardi per il 2000, 865 per il 2001 e 715 per il 2002.

Da queste somme vanno poi sottratti i fondi da trasferire alle Regioni per il rifinanziamento degli interventi ad esse conferiti in applicazione del

decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella Relazione che accompagna lo schema di decreto si specifica che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di perfezionamento – ma già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni – tali fondi sono stati quantificati in 686 miliardi per il 2000, 838 miliardi per il 2001 e 688 miliardi per il 2002. Da notare che la somma per il 2001 comprende il rifinanziamento di 150 miliardi per gli incentivi fiscali per il commercio, di cui alla legge n. 449 del 1997 (art. 11), disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge finanziaria per il 2000.

Al netto di tali trasferimenti alle Regioni, quindi, le risorse da ripartire per gli interventi che restano di competenza statale ammontano a 932 miliardi per il 2000 e a 27 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Secondo quanto proposto dallo schema di decreto in esame, la quota più ingente dei finanziamenti per il 2000, pari a 300 miliardi, verrebbe assorbita dagli interventi di cui alla legge n. 215 del 1992 sull'imprenditoria femminile: nella scheda allegata alla Relazione che accompagna il decreto, si sottolineano gli effetti positivi di tale normativa sia sullo sviluppo economico che sull'occupazione, benché i finanziamenti finora disposti abbiano consentito di coprire meno del 20% delle domande di agevolazioni presentate. Di qui la proposta di nuovi stanziamenti.

Lo schema di decreto assegna poi 150 miliardi al rifinanziamento della legge n. 434 del 1997 per gli interventi nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, al fine di consentire una copertura rispondente almeno al 35 per cento delle 570 domande positivamente istruite. Da notare che con le risorse finora disponibili è stato possibile soddisfare una quota inferiore al 10 per cento di tali domande.

In base allo schema di decreto sono poi assegnati 100 miliardi alla concessione degli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonché 95 miliardi per il finanziamento dei programmi per lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di degrado urbano (articolo 14 della legge n. 266 del 1997).

Le rimanenti risorse sono suddivise tra gli interventi per la ricerca mineraria (70 miliardi), quelli per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche e per la ristrutturazione dell'industria bellica (50 miliardi per ciascuno) e quelli sia per il cofinanziamento dei programmi regionali nel settore del commercio e del turismo sia a favore dei centri di assistenza tecnica (anche per ciascuno di questi interventi sono stanziati 50 miliardi per il 2000).

Lo schema di decreto propone infine il rifinanziamento di 17 miliardi per la legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora), che dovrebbe riprendere operatività nel corso dell'anno.

Oltre alla ripartizione dei nuovi stanziamenti disposti dalla finanziaria 2000, lo schema di decreto propone poi alcune variazioni compensative delle autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, esso anticipa al 2000 lo stanziamento di 209,6 miliardi previsto per il 2001 per la concessione delle agevolazioni al commercio di cui alla legge n. 517 del 1975, al fine di concludere entro il corrente anno l'operatività di tale normativa. Per realizzare tale anticipazione il decreto conseguentemente riduce, per il 2000, di 109,6 miliardi lo stanziamento per il completamento delle opere nelle zone terremotate di Campania e Basilicata, (pari a 192,25 miliardi in base alla legislazione vigente) nonché di 100 miliardi quello destinato agli incentivi alle attività produttive nelle aree depresse, di cui alla legge n. 488 del 1992 (che quindi ammonterebbe a 2760,7 miliardi). Ovviamente per il 2001 si propone per tali interventi una compensazione positiva di pari importo.

Nella Relazione che accompagna il decreto è evidenziato che le riduzioni proposte, costituendo in realtà delle mere rimodulazioni, non incidono sulla operatività degli interventi.

In particolare, la proposta di non utilizzare lo stanziamento globale previsto dalla legislazione vigente per la legge n. 488 del 1992 – che insieme alla n. 46 del 1982 costituisce il principale intervento agevolativo gestito dal Ministero dell'industria – è motivata con il fatto che è il CIPE ad assegnare i fondi necessari per la prosecuzione degli interventi, nell'ambito delle risorse complessivamente previste dalla finanziaria per le aree depresse, laddove gli stanziamenti previsti nel bilancio dell'industria si riferiscono alle domande già approvate con i bandi passati.

Il decreto non prevede infine di incrementare gli stanziamenti del fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982: nella relazione si precisa che tale decisione deriva dalla valutazione delle risorse attualmente disponibili come sufficienti a soddisfare sia le domande in corso di istruttoria sia quelle che potrebbero essere presentate nel corso del 2000.

Il relatore propone, infine, di formulare un parere favorevole sullo schema di provvedimento in titolo riservandosi di accogliere le eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SELLA di MONTELUCE, con riferimento all'approfondimento sulle cause che determinano gli incrementi del prezzo dei prodotti petroliferi che la Commissione si accinge a compiere, ritiene opportuno affrontare anche le questioni di carattere internazionale che sono alla base di tale fenomeno, al fine di verificare quali iniziative siano state assunte dal Governo rispetto alla sussistenza di eventuali accordi di cartello a livello internazionale.

Il presidente CAPONI dichiara di concordare con l'esigenza prospettata dal senatore Sella di Monteluce e assicura che saranno assunte iniziative volte all'acquisizione di elementi informativi sugli aspetti di carattere internazionale connessi agli incrementi dei prezzi petroliferi.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

434^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(4469) *Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto*

(Rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è stata richiesta dal prescritto numero dei componenti del Senato, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 4469. L'esame proseguirà pertanto in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4469) *Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che si consideri acquisito il lavoro già svolto in sede deliberante.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore MULAS esprime il proprio rincrescimento per la reiezione, da parte della Commissione, della proposta, da lui formulata in

una precedente seduta, di chiedere al Presidente del Senato di procedere ad una nuova assegnazione del disegno di legge in titolo alle Commissioni riunite 8° e 11°, in sede deliberante: l'accoglimento di tale proposta avrebbe infatti potuto evitare di giungere alla rimessione del provvedimento stesso all'Assemblea.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto alla replica del relatore Duva, essendosi conclusa la discussione generale, e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CARON dichiara che il Governo condivide l'impostazione del disegno di legge n. 4068, apprezzandone, in particolare, l'attenzione con cui sono stati recepiti orientamenti e proposte provenienti dalle categorie interessate, e l'intento di regolare il complesso insieme costituito dalle professionalità che, a vario titolo, operano nel comparto della prevenzione e della sicurezza del lavoro. Si riserva infine di entrare nel merito delle singole questioni in fase di esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(2873) CURTO. – *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) PELELLA ed altri. – *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo 1999.

Il relatore TAPPARO segnala che è stata deferita all'esame della Commissione la petizione n. 582, con la quale si richiede l'adozione di specifici provvedimenti in materia di previdenza per i lavori esposti all'amianto. Stante l'affinità della materia, propone che nelle prossime sedute la predetta petizione venga iscritta all'ordine del giorno e abbinata ai disegni di legge all'esame congiunto.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la petizione n. 582 verrà iscritta all'ordine del giorno delle sedute della Commissione che verranno convocate per la prossima settimana, congiuntamente ai disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MULAS chiede al rappresentante del Governo di riferire quanto prima in ordine all'andamento dell'esame dei disegni di legge in materia di vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato, attualmente all'esame presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, poiché si tratta di una questione oggetto di forte aspettativa da parte degli interessati, e sulla quale pendono numerosi disegni di legge anche presso il Senato.

Il sottosegretario CARON si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dal senatore Mulas, non appena ne avrà disponibilità.

Il senatore MULAS avverte altresì che è in corso di stampa un disegno di legge, di cui è primo firmatario, in materia di promozione dell'azionariato dei dipendenti, e chiede pertanto che l'esame dei due provvedimenti sulla stessa materia, all'ordine del giorno della seduta odierna, venga differito brevemente, fino al deferimento alla Commissione del provvedimento da lui annunciato.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che il senatore Duva ha fatto sapere di non poter essere presente alla seduta odierna e che pertanto l'esame dei disegni di legge n. 4182 e 4458, sull'azionariato dei dipendenti, per i quali lo stesso senatore Duva è relatore, avrà comunque inizio la prossima settimana, assicura il senatore Mulas che il disegno di legge al quale egli ha fatto riferimento verrà iscritto all'ordine del giorno della Commissione, non appena sarà deferito dal Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

310^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 21,10.**IN SEDE REFERENTE**(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano**(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni**(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano**(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa**(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita**(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano**(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani**(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni**(2963) Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita**(3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo 2000.

Il senatore CAMPUS osserva che le sedute della Commissione convocate dal presidente Carella nel corrente fine settimana per il seguito della discussione sui disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita presentano carattere evidentemente straordinario, in relazione ai giorni e agli orari previsti, le ore 21 di questa sera e le ore 9 e 15 di domani. Suscita pertanto perplessità la prassi inusuale di procedere alla loro convocazione senza una previa riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato, che a suo avviso è invece necessario convocare immediatamente al fine di elaborare un calendario delle sedute da sottoporre poi alla Commissione.

Il presidente CARELLA fa presente che il calendario delle convocazioni rappresenta una diretta conseguenza delle decisioni assunte, in una riunione a cui egli ha preso parte, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e costituisce in effetti l'unico percorso possibile per consentire alla Commissione di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo tenendo conto, come concordato, della richiesta di essere presenti ai lavori della Commissione avanzata dalle senatrici impegnate nella prima metà della settimana nel Forum delle donne parlamentari dei Paesi mediterranei svoltosi a Napoli. Rileva peraltro che, in considerazione del fatto che i lavori dell'Assemblea del Senato termineranno nella tarda mattinata di domani, la seduta della Commissione prevista per le ore 15 potrebbe essere sconvocata.

Il senatore Roberto NAPOLI precisa che nella riunione della Conferenza dei Gruppi parlamentari cui ha fatto riferimento il presidente Carella – riunione alla quale egli, in qualità di Presidente di Gruppo, ha partecipato – non fu discusso nel dettaglio il calendario dei lavori della Commissione, ma se ne demandò al presidente Carella l'organizzazione, nel rispetto delle esigenze che erano state prospettate e riconosciute. Peraltro, in una successiva riunione della Conferenza, egli ha sottolineato come, in assenza di una previa riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, le modalità di convocazione adottate dal presidente Carella siano risultate improprie: la richiesta testè avanzata dal senatore Campus di im-

mediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza è pertanto del tutto condivisibile.

Il senatore Roberto Napoli dà poi conto di una nota di rammarico da lui indirizzata al presidente Carella in ordine alla votazione dell'emendamento 1.29 effettuata nella seduta della Commissione di venerdì scorso: tale emendamento venne infatti approvato in un momento in cui egli era stato costretto ad allontanarsi brevemente dall'aula, assenza rivelatasi decisiva ai fini dell'esito della votazione. La risposta che il presidente Carella gli ha indirizzato, se indubbiamente corretta da un punto di vista formale, suscita tuttavia amarezza sotto il profilo dei rapporti tra i componenti della Commissione e tra i diversi Gruppi parlamentari, che egli auspica possano essere sempre improntati, al di là di pur comprensibili tensioni, al massimo *fair play*.

Prende la parola il senatore TOMASSINI, il quale si associa, a nome di Forza Italia, alla richiesta avanzata dal senatore Campus, osservando inoltre che la versione della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo fornita dal presidente Carella non sembra collimare con quella di altri senatori presenti. Rilevato che la modalità di convocazione delle sedute adottata dal presidente Carella appare scorretta nella forma, osserva inoltre che se si ritiene condivisibile la decisione di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo durante lo svolgimento del Forum delle donne parlamentari, allora bisognerebbe tenere allo stesso modo presenti analoghi impegni di tutti i componenti della Commissione. A suo parere, peraltro, ormai sembra assai improbabile che la Commissione possa concludere l'esame in corso in tempi compatibili con il termine fissato per l'inizio della discussione in Assemblea.

La senatrice SALVATO, con riferimento alla richiamata riunione della Conferenza dei Capigruppo, ricorda che in tale sede è stata assunta, a suo avviso opportunamente, la decisione di sospendere i lavori della Commissione nei giorni in cui ha avuto luogo il Forum di Napoli ed è stata altresì chiaramente prospettata la possibilità di riprenderli nel corso del corrente fine settimana. Quanto al calendario delle sedute, non vi è alcun bisogno di convocare l'Ufficio di Presidenza ben potendo la Commissione assumere direttamente le necessarie decisioni. Al riguardo dichiara la sua disponibilità a partecipare a sedute da convocare domani e anche nella giornata di lunedì.

Prende la parola il senatore LA LOGGIA, il quale a sua volta ricorda che la Conferenza dei Capigruppo, preso atto delle esigenze connesse allo svolgimento del Forum di Napoli, aveva nella scorsa settimana deciso di lasciar ferma al 9 marzo la data di inizio della discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo, con l'intesa che ove la Commissione non fosse riuscita a terminarne l'esame in sede referente in tempo utile, il presidente Carella avrebbe rappresentato in Assemblea l'esigenza di assegnare alla Commissione un ulteriore margine temporale. Occorre tuttavia

osservare che nello scorso fine settimana la Commissione ha tenuto una sola seduta e soprattutto che il successivo lunedì mattina il presidente Carella ha proceduto alle convocazioni per i giorni di oggi e domani senza attendere l'autorizzazione dell'Assemblea e senza nemmeno passare per una previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Alla luce di tali elementi, egli ha sollevato il problema nella Conferenza dei Capigruppo svoltasi martedì 7 marzo e quindi, a seguito di un esplicito invito da parte del presidente Mancino, il presidente Carella ha provveduto ad una integrazione dei telegrammi di convocazione che evidenziava il carattere di eventualità delle sedute in oggetto. A questo punto la richiesta di convocare l'Ufficio di Presidenza avanzata dal senatore Campus appare decisamente opportuna. Va inoltre ricordato che nella Conferenza dei Capigruppo svoltasi oggi è stato stabilito che l'esame dei disegni di legge in materia di procreazione assistita abbia inizio alle 16,30 di martedì 14, anche se appare fondato il sospetto che la maggioranza nutra più di una riserva mentale in ordine al rispetto di tale decisione.

Il senatore DI ORIO, ricordato che anche in sede di Assemblea è stato discusso il problema dei tempi di esame in Commissione dei disegni di legge in titolo in relazione allo svolgimento del Forum di Napoli e che in tale occasione il presidente Mancino lasciò intendere che vi era un certo margine di flessibilità, sottolinea come risulti assai singolare che il presidente Carella sia ora criticato perché ha proceduto a convocare la Commissione proprio da quelle parti politiche che fino a pochi giorni fa lo accusavano di rallentare i lavori. Comunque, al di là di sterili schermaglie, occorre evidenziare l'esigenza di utilizzare al meglio ogni opportunità per approfondire la discussione degli emendamenti presentati e per portare a compimento in modo serio e coerente la fase referente. A nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, si dichiara pertanto favorevole a procedere secondo il calendario proposto dal presidente Carella, ritenendo che la stessa delicatezza e importanza della materia trattata scongiuri di saltare frettolosamente interi passaggi procedurali e di indulgere in tentazioni di scontro frontale.

Preso atto degli elementi emersi dal dibattito, il presidente CARELLA ritiene che la Commissione possa decidere immediatamente in ordine al calendario dei lavori, ribadendo peraltro che le convocazioni da lui diramate avevano soltanto l'intento di rispettare, in uno spirito di imparzialità istituzionale, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Propone quindi di confermare la seduta di questa sera, proseguendola fino alle ore 23, e di convocare una seduta domani dalle ore 9 alle ore 11,30.

Dopo un breve intervento del senatore CAMPUS che, espresso apprezzamento per lo sforzo costruttivo comunque dispiegato dal presidente CARELLA, ritiene in ogni caso opportuno sottoporre il calendario alla Commissione, il senatore GIARETTA fa presente le difficoltà del Gruppo del Partito Popolare a garantire la presenza per sedute eventualmente da

convocarsi nella giornata di domani, in un situazione in cui ogni voto può essere determinante.

Il senatore TOMASSINI annuncia che i senatori di Forza Italia voteranno contro il calendario proposto dal Presidente.

Il senatore DI ORIO, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, annuncia il voto favorevole, al quale si associa il senatore Papini.

Posto ai voti, il calendario proposto dal Presidente è approvato.

La Commissione riprende quindi la votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il senatore TOMASSINI chiede di rinviare la votazione al momento in cui sia pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente.

Il presidente CARELLA respinge tale richiesta, ricordando che la Commissione procede in sede referente.

Annuncia quindi che la senatrice Sartori ha ritirato la sua firma a tutti gli emendamenti da lei inizialmente sottoscritti e ricorda che nella precedente seduta erano stati posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1 nonché l'emendamento 1.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 febbraio).

Senza discussione sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.100, 2.9, 2.10 e 2.11.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 febbraio).

La senatrice BERNASCONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo sottolineando che le disposizioni da esso recate – volte ad incrementare l'informazione sulle procedure per l'adozione e per l'affidamento familiare – risultino fuori luogo nel disegno di legge in esame e possano essere comprese soltanto in quanto ispirate da un pregiudizio sostanzialmente contrario alla procreazione medicalmente assistita.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.1, osservando che l'articolo 3 reca un'integrazione normativa utile e necessaria.

Il senatore ZILIO, nell'annunciare il voto contrario dei Popolari, evidenzia come un'adeguata informazione sia elemento imprescindibile per l'esercizio di una scelta effettivamente libera.

Il senatore TOMASSINI, condividendo la motivazione del senatore Zilio, annuncia il voto contrario di Forza Italia.

Il senatore CAMPUS dichiara che i senatori di Alleanza Nazionale voteranno contro tutti gli emendamenti presentati, ancorché alcuni di essi possano essere parzialmente migliorativi del testo, in quanto risulta assolutamente prevalente l'esigenza di varare in via definitiva il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 – identico agli emendamenti 3.2 e 3.3 – è respinto.

La senatrice BERNASCONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.4 ed invita i senatori Zilio e Tomassini ad approvarlo, giacché esso raccoglie le preoccupazioni da loro testé espresse circa l'esigenza di un'adeguata informazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.4, interamente sostitutivo dell'articolo.

Gli emendamenti 3.5 e 3.6 sono preclusi.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio).

Il relatore CARELLA ritira gli emendamenti 4.11, 4.25, 4.39 e 4.41, ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 4.9, 4.28 e 4.50 sui quali il parere è favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

La senatrice SALVATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.1, volto ad affidare alla donna, in via prioritaria, la decisione di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il senatore CÒ annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Il senatore VALLETTA ritira tutti gli emendamenti a sua firma nonché quelli a firma del senatore Boco ed altri, da lui in precedenza fatti propri.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 4.4 ed annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.5 è quindi respinto.

L'emendamento 4.9 è approvato.

L'emendamento 4.10 resta pertanto precluso, come pure gli emendamenti da 4.12 a 4.24.

Dopo che i presentatori hanno precisato che l'emendamento 4.26 deve essere inteso nel senso di essere diretto ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 1, tale proposta emendativa è approvata.

L'emendamento 4.27 è assorbito.

Il senatore TOMASSINI annuncia che non parteciperà al voto sull'emendamento 4.28.

L'emendamento 4.28 è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti riferiti al comma 2, fino all'emendamento 4.38.

L'emendamento 4.40 è respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.42 - che, essendo diretto a sopprimere il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa, tocca un punto centrale del disegno di legge - il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale. L'approvazione della proposta emendativa in oggetto avrebbe infatti la conseguenza di rinviare *sine die* il varo di una legge la cui necessità è largamente avvertita, ponendo nel nulla un accordo faticosamente raggiunto alla Camera dei deputati. Non a caso, del resto, il relatore ha ritirato l'emendamento 4.41 di contenuto identico all'emendamento in votazione.

In un breve intervento, il relatore CARELLA precisa di avere ritirato l'emendamento 4.41 in quanto favorevole agli emendamenti 4.50 e 4.0.1.

Il senatore DI ORIO annuncia il suo voto contrario, ritenendo che gli emendamenti 4.50 e 4.0.1 propongano una equilibrata soluzione in materia di fecondazione cosiddetta eterologa, che essi consentono solo in casi eccezionali. Rivolgendosi al senatore Campus, sottolinea peraltro come il tema della fecondazione eterologa appaia indiscutibilmente meno importante e centrale di quello della difesa dei diritti del nascituro.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.42, di contenuto identico all'emendamento 4.44 da lei presentato, e sottolinea che il Senato ha il dovere di legiferare con autonomia e senso di responsabilità e non sulla base di presunti accordi raggiunti alla Camera dei deputati. Il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa si pone in ef-

fetti al di fuori della realtà sociale nonché della maggior parte delle legislazioni dei Paesi europei e la sua soppressione appare pertanto auspicabile. In subordine la soluzione apprestata dagli emendamenti 4.50 e 4.0.1 merita di essere presa in considerazione, anche se talune previsioni richiederebbero un ulteriore approfondimento.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 4.42, ritenendo che se è vero che in un sistema bicamerale il Senato ha il diritto e il dovere di operare in maniera autonoma, d'altra parte occorre ricordare che l'*iter* del disegno di legge in esame è in corso da tre anni e che, pur trattandosi di una normativa certamente perfettibile, l'alternativa alla sua mancata approvazione è il perdurare indefinito dell'attuale, intollerabile situazione di carenza normativa in un settore delicatissimo.

Il senatore CÒ annuncia il suo voto favorevole, rilevando che il divieto di fecondazione eterologa avrà la conseguenza di costringere molte donne a rivolgersi a centri esteri e di incrementare, in maniera contraddittoria rispetto all'affermato principio di gradualità delle tecniche, il ricorso a pratiche più invasive e rischiose per la salute della donna.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario di Forza Italia e chiede che la votazione sull'emendamento 4.42 abbia luogo per appello nominale.

Il senatore MASCIONI annuncia la propria astensione con motivazioni in parte coincidenti con quelle esposte dal senatore Di Orio.

Il senatore ZILIO annuncia il voto contrario dei senatori Popolari, evidenziando come il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa sia funzionale alla tutela dei diritti del nascituro.

L'emendamento 4.42, di contenuto identico agli emendamenti 4.43 e 4.44, è quindi posto ai voti per appello nominale.

Votano sì i senatori: Bernasconi, Salvato (in sostituzione del senatore Bobbio), Camerini, Carella, Cò, Daniele Galdi, Mignone, Papini e Valletta.

Votano no i senatori: Bruni, Campus, Carla Castellani, De Anna, Di Orio, Leoni (in sostituzione del senatore Manara), Giaretta (in sostituzione del senatore Montagnino), Monteleone, Roberto Napoli, Tomassini e Zilio.

Il senatore MASCIONI si astiene.

L'emendamento è pertanto respinto.

Il senatore TOMASSINI chiede al Presidente se il senatore Martelli – il quale, non essendo componente della Commissione, ha partecipato ad alcune votazioni svoltesi in precedenza nel corso della seduta – abbia consegnato alla Presidenza la delega a sostituire un senatore componente della Commissione.

Il presidente CARELLA dichiara che la sostituzione necessaria non è al momento pervenuta.

Il senatore CAMPUS ritiene che, ai sensi dell'articolo 31 comma 1, del Regolamento del Senato, le votazioni alle quali ha preso parte il senatore Martelli debbano essere annullate.

Il presidente CARELLA precisa che il senatore Martelli ha partecipato alla votazione iniziale sul calendario dei lavori e alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 e dell'emendamento 3.1. Peraltro il suo voto, contrario in ciascuna votazione, è stato ininfluenza ad eccezione delle votazioni sugli emendamenti 2.100 e 3.1, il cui esito è stato di parità tra voti contrari e favorevoli.

Il senatore LA LOGGIA, concordando con il senatore Campus, ritiene debbano essere invalidate tutte le votazioni cui ha partecipato, senza averne diritto, il senatore Martelli.

Il senatore CAMERINI fa presente che, a suo giudizio, dovrebbero essere ripetute soltanto le due votazioni in cui la partecipazione al voto del senatore Martelli ha modificato il risultato.

La senatrice SALVATO rappresenta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

Concorda il senatore BRUNI, il quale ritiene necessaria l'immediata convocazione di un Ufficio di Presidenza per risolvere la questione concernente le votazioni cui ha partecipato il senatore Martelli.

Dopo brevi interventi della senatrice Daniele Galdi, del senatore Zilio e della senatrice Scopelliti, il Presidente toglie la seduta, rinviando il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta prevista per domani, e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 22,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

401^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare***– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente GIOVANELLI prosegue la sua relazione nella consapevolezza che l'intervento legislativo in titolo non rappresenterà la defini-

zione conclusiva della tematica dell'elettromagnetismo, che si basa su cognizioni scientifiche in evoluzione. L'elaborazione comunitaria del principio di precauzione suggerisce, in tali casi, una risposta modulata che impone da un lato misure vincolanti, dall'altro raccomandazioni ed inoltre promuove progetti di ricerca. Le misure da adottare, oltre ad evitare surrettizie forme di protezionismo, devono ispirarsi a criteri di non discriminazione (non possono essere arbitrarie), di coerenza con l'apparato normativo esistente e di proporzionalità: devono infatti tener conto del rapporto costi-benefici e non possono fondarsi su considerazioni meccanicistiche del grado di rischio, in quanto il giudizio di accettabilità resta (anche per le istituzioni europee) di tipo eminentemente politico (con conseguente vaglio del livello di preoccupazione esistente nella popolazione).

Ne consegue anche la necessità che le misure siano soggette a revisione in base all'evoluzione delle indagini scientifiche in materia: è pertanto convincente la scelta della Camera dei deputati di non includere direttamente nel testo di legge i valori limite di esposizione, per i quali il Governo ha predisposto due schemi di decreto che saranno oggetto dell'interlocazione politico-parlamentare nel prosieguo dell'*iter*. Infatti, sotto forma di ordini del giorno riferiti alla norma che incardina il potere decretizio (articolo 4 del disegno di legge n. 4273) potranno esprimersi indirizzi cui il Governo dovrà attenersi nel concreto esercizio del potere di emanazione dei decreti: i limiti ipotizzati nei due schemi sono infatti assai rigorosi, ma probabilmente necessari, anche se vanno inseriti nel rapporto costi-benefici proprio del principio di precauzione. Infatti, la soglia degli 0,5 microtesla appare sostenibile secondo alcuni (l'Istituto Superiore di Sanità sta predisponendo studi in tal senso) ma non per tutti (secondo l'Enel i costi del risanamento a quel livello ammonterebbero a decine di miliardi di lire): tutto ciò conferma la necessità di audizioni (per verificare se le insorgenze tumorali, quanto meno nelle leucemie infantili, effettivamente registrino un incremento probabilistico in corrispondenza di tale soglia), ma conferma altresì la giustezza della scelta compiuta con l'attribuzione della potestà decretizia di cui all'articolo 4.

Tale disposizione, però, attribuisce esclusivamente allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità in materia elettromagnetica; tale norma fu redatta alla Camera prima della sentenza n. 382 del 1999, per cui è legittimo il quesito se essa rispetti la definizione delle competenze in materia operata dalla Corte Costituzionale. In realtà, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale di parti della legge della regione Veneto 29 luglio 1997, la Corte Costituzionale non escludeva affatto che in materia potessero esserci funzioni statali: semmai, essa estendeva anche al settore ambientale il classico modello della competenza concorrente Stato-regione vigente in materia urbanistica e sanitaria. Infatti, gli obiettivi di protezione della salute possono essere legittimamente perseguiti dallo Stato, al quale nessuno contesta la potestà di stabilire dei limiti in materia: piuttosto, la Corte ha respinto l'opposto tentativo di escludere la concorrente potestà regionale di normare la materia in senso più restrittivo. Pertanto, occorre

che il testo in esame – per essere compatibile con il sistema di competenza concorrente prefigurato dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale – diventi una vera e propria legge quadro, che salvaguardi l'autonomia regionale in materia prevedendo la facoltà delle regioni di fissare limiti più rigorosi di quelli statali. La legislazione regionale, del resto, consentirebbe di rispondere meglio ad altre istanze concomitanti, sulle quali la pervasività di una legge statale potrebbe essere pernicioso: dall'educazione ambientale, alle distanze minime, fino alla localizzazione dell'impiantistica.

Dopo aver accennato ai margini di applicabilità alla questione dell'obbligo di notifica comunitaria delle normative tecniche (cosa che non pare debba riguardare il disegno di legge in titolo), il Presidente conclude soffermandosi sull'etichettatura di determinati prodotti: la posizione dell'Unione Europea è che la libertà degli scambi (proclamata da determinate organizzazioni internazionali, *in primis* l'Organizzazione mondiale del commercio) trova un limite nelle esigenze di sicurezza sanitaria ed alimentare che comportano obblighi informativi, per cui con opportune cautele l'introduzione nazionale di etichettature *ad hoc* trova una sua legittimità.

Ad una domanda del senatore MANFREDI, che lamenta la discutibilità della suddivisione (ai fini della fissazione di valori limite) tra popolazione comune e lavoratori, il Relatore risponde che tale distinzione nasce dall'esistenza di apposite normative di tutela per coloro che sono esposti a fattori di rischio in ragione dello svolgimento di attività professionali o lavorative, e non per contingenze occasionali.

Il sottosegretario CALZOLAIO interviene per difendere l'obbligo di coerenza del provvedimento con la normativa nazionale (spesso di fonte comunitaria) che fa oggetto di apposita tutela – secondo principi diversi, collegati con la disciplina lavoristica – coloro che sono esposti a fattori di rischio ambientale in ragione dell'attività svolta: non a caso la legge sull'inquinamento acustico distinse tra tutela della popolazione e regole vigenti per i lavoratori, le quali discendono da apposite normative che anche in sede parlamentare sono esaminate da altra Commissione.

Il rappresentante del Governo coglie l'occasione per condividere la richiesta, emersa da diverse parti politiche nei giorni scorsi, di audizioni limitate nel numero e qualificate nella competenza: concorda con il Presidente che tra queste potrebbe esservi l'Istituto Superiore di Sanità, latore di importanti informazioni sull'evoluzione scientifica della materia anche dopo la precedente audizione resa dinanzi all'VIII Commissione della Camera dei deputati. Quanto all'Enel, essa non ha dato seguito ai primi incontri proposti dal Governo nel 1997 per la stipula di un protocollo di intesa che affrontasse la materia degli elettrodotti (del tipo di quello in costruzione presso Terni); in assenza del contesto legislativo rappresentato dall'approvazione del disegno di legge in titolo, le dinamiche delle potestà autorizzative attualmente in capo al Governo appaiono piuttosto limitate

ed incapaci di conseguire i risultati auspicati dal senatore Manfredi nella seduta di ieri.

Ad un breve quesito del senatore MAGGI, sulle evidenze scientifiche che giustificerebbero la fissazione di nuove soglie-limite ad un anno e mezzo dall'emanazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998, il Sottosegretario precisa che quell'intervento normativo discendeva da una potestà di decretazione conferita al Governo esclusivamente per le alte frequenze, in conseguenza della legge n. 249 del 1997. La legge quadro in esame non solo consentirebbe di confermare quelle previsioni (valide solo per le antenne televisive e di telefonia mobile), ma coprirebbe tutti gli altri intervalli di frequenza: inoltre, la violazione delle soglie già esistenti potrebbe essere sanzionata direttamente, mentre allo Stato l'unica sanzione è quella indiretta della mancata assegnazione di frequenze.

Il senatore CARCARINO si dichiara disponibile a svolgere anche subito il proprio intervento in discussione generale.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi osservazioni, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CARCARINO ricorda innanzitutto come, negli ultimi decenni, il dibattito sull'inquinamento elettromagnetico sia divenuto sempre di maggiore attualità, con la crescente preoccupazione dell'opinione pubblica, determinata anche dall'incertezza degli studi scientifici e dall'assenza di una compiuta regolamentazione legislativa. Basti ricordare le proteste dell'estate del 1985 in Versilia contro la costruzione di un elettrodotto dell'Enel e, alla metà del 1990, la nascita ufficiale del coordinamento nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici, organizzazione che ha messo a fuoco per prima la portata del fenomeno, anche in considerazione della presenza sul territorio nazionale di una rete elettrica gestita dall'Enel che ammonta a più di un milione di chilometri di linee, per non parlare della confusa babele di antenne e ripetitori che, secondo le stime del Ministero delle comunicazioni, ammontano in Italia a circa 63 mila, e cioè sette volte di più che negli Stati Uniti d'America. Si pensi poi alla diffusione di telefoni cellulari registrata negli ultimi anni e all'uso sempre più ampio di strumenti ed apparecchiature elettriche in abitazioni e luoghi di lavoro.

Quanto alle patologie determinate dai campi elettromagnetici, non sembrano esservi più dubbi per quanto riguarda mal di testa, brividi, senso di affaticamento, pruriti, fischi nelle orecchie, allergie e disturbi agli occhi, mentre oggi il dibattito ruota attorno alla responsabilità dei campi elettromagnetici per quanto riguarda l'insorgenza di patologie tumorali. Al riguardo, proprio alle porte di Roma, a Cesano, una recente misurazione commissionata dalla regione Lazio ha accertato valori di gran lunga superiori ai 6 Volt/metro, con una insorgenza di tumori superiore di circa il 30 per cento rispetto alla media nazionale. I responsabili di radio Vaticana, i cui impianti di trasmissione sono collocati nella zona di Cesano,

hanno respinto ogni responsabilità, ma non hanno smentito i dati pubblicati da un settimanale a tiratura nazionale il 25 novembre scorso.

È evidente allora l'urgenza di approvare una legge che consenta di affrontare il problema dell'inquinamento elettromagnetico in modo equilibrato. Il testo varato dalla Camera dei deputati può essere considerato una buona base di partenza, ma necessita di alcuni significativi miglioramenti. Una legge quadro in materia dovrebbe innanzitutto contenere valori entro i quali il Governo possa muoversi per la fissazione dei limiti, mentre invece il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento peggiora, nei fatti, quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 sulle radio frequenze. Se apprezzabile è quanto fatto dal sottosegretario Calzolaio, che ha curato la predisposizione dei due schemi di decreto, va peraltro tenuto conto del fatto che vi è il rischio che la normativa quadro in titolo non venga approvata definitivamente entro la fine della legislatura.

Venendo al merito del disegno di legge n. 4273, sarebbe importante indicare, all'articolo 8, la titolarità in capo alle regioni delle funzioni di controllo e di vigilanza mentre, all'articolo 10, comma 4, appare preferibile ridurre da dodici a dieci anni il termine entro il quale completare il risanamento degli elettrodotti. A quest'ultimo riguardo, il successivo comma 5 appare contraddittorio, in quanto da un lato prevede che il risanamento venga effettuato con oneri a carico dei proprietari, mentre dall'altro lascia intendere che i costi del risanamento potranno determinare un incremento delle tariffe. È significativo che il presidente dell'Enel abbia, a più riprese, dichiarato che occorreranno decine di migliaia di miliardi di lire, che, per la maggior parte, graveranno sulla bolletta degli utenti, mentre non sarebbe possibile stimare l'ordine dei costi degli interventi qualora il limite indicato fosse di 0,2 microtesla. Appare pertanto necessario indicare espressamente nel testo in esame una percentuale massima dei costi di risanamento posti a carico degli utenti, chiarendo che tale onere potrà essere loro addossato soltanto per la durata del risanamento stesso.

Sempre all'articolo 10, comma 5, sarebbe preferibile destinare interamente alle regioni le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, mentre al successivo comma 6 occorrerebbe stabilire che il mancato risanamento degli elettrodotti comporti necessariamente la disattivazione degli impianti. Per ciò che riguarda poi i controlli, non si comprende perché siano state escluse le strutture dei presidi multizonali di prevenzione del servizio sanitario nazionale da compiti che vengono ora attribuiti alle ARPA e all'ANPA mentre, per quanto concerne le sanzioni, sarebbe necessario ridurre la forbice tra i livelli minimi e massimi. Andrebbe infine reintrodotta l'articolo, soppresso dalla Camera dei deputati, relativo al regime transitorio.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione: parere favorevole)

Il presidente BEDIN illustra il provvedimento in titolo, essendo assente il relatore Bettamio, rilevando come esso preveda una proroga generalizzata del regime speciale in materia di IVA per l'agricoltura al 31 dicembre 2000, modificando il termine già previsto dal decreto legislativo n. 313 del 1997, abrogando altresì talune disposizioni della legge finanziaria 2000 che restringevano l'applicazione del regime speciale ai produttori agricoli con volume di affari superiore a 40 milioni di lire.

Evidenziando come nell'ambito della Commissione di merito sia emerso il generale consenso delle organizzazioni delle categorie interessate per il decreto-legge n. 21 del 2000, l'oratore non riscontra profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Rispondendo ad una interrogazione di un deputato europeo a proposito dell'IVA applicata ai prodotti agricoli, nel 1996, lo stesso Commissario europeo Monti ha infatti rilevato come il regime forfettario, applicato ai produttori agricoli in tutti gli Stati membri, salvo alcuni paesi scandinavi, non determini distorsioni considerevoli della concorrenza.

L'oratore propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole senza osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PROSSIMA COSAC

Il presidente BEDIN comunica che è pervenuto alla Giunta l'ordine del giorno della prossima Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si terrà il prossimo 29 e 30 maggio a Lisbona, il quale contempla fra i vari argomenti anche la questione della redazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo l'oratore ricorda che l'indagine in corso sulla stessa materia, svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera dei deputati, è stata sospesa per consentire alla Commissione politiche dell'Unione europea dell'altro ramo del Parlamento di concludere l'esame della legge comunitaria e rileva come nel corso di tale sospensione la Giunta potrà concludere l'esame dell'affare assegnato sullo stesso argomento, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle prime quattro audizioni, esaminando il progetto di risoluzione predisposto dal relatore Besostri. Il Presidente invita inoltre il senatore Manzella, rappresentante del Senato nella Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali, a riferire alla Giunta sugli sviluppi dell'attività del suddetto organismo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulle nozioni di «diritto di nascere» e di «diritto di non nascere» emerse nel corso della suddetta indagine conoscitiva sulla redazione della Carta dei diritti fondamentali.

Il senatore MANZELLA rileva come la nozione oggetto dell'osservazione del senatore Vertone Grimaldi sia connessa alla discussione in atto sui problemi giuridici attinenti all'embrione. Temi come quello suddetto emergono nell'ambito del lavoro redazionale svolto dalla Presidenza della Convenzione incaricata di redigere il progetto di Carta dei diritti fondamentali nel tentativo di elaborare uno schema di articolato. Al riguardo l'oratore, non condivide l'impostazione voluta dal presidente della Convenzione, Herzog, che ha scelto come testo base di riferimento, per apportarvi eventuali emendamenti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Tale opzione potrebbe infatti costituire un limite rispetto all'esigenza di adeguare gli strumenti di tutela dei diritti umani alle nuove necessità derivanti, tra l'altro, dal progresso tecnologico.

L'oratore rileva altresì che alla prossima seduta formale della Convenzione, che dovrebbe svolgersi il prossimo 20 marzo e cui parteciperà il nuovo rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, Stefano Rodotà, sarà possibile pervenire ad una chiarificazione in merito al catalogo dei diritti fondamentali.

Il senatore BESOSTRI condivide le perplessità del senatore Vertone Grimaldi in ordine all'enunciazione di taluni diritti fondamentali, ma ritiene che la questione dell'individuazione del catalogo di tali diritti sia

sussequente rispetto alla definizione della posizione della Carta in relazione ai Trattati.

Il senatore MAGNALBÒ si sofferma sulle implicazioni giuridiche della nozione di «diritto a nascere», la quale comporterebbe un'efficacia *ex tunc* del diritto del soggetto che è nato a tutelare, anche retroattivamente, il processo di nascita da turbative che lo possano aver leso.

Il senatore GASPERINI osserva come l'enunciazione di un diritto di nascere presupponga l'individuazione di un soggetto titolare di tale diritto preesistente allo stesso embrione.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare ad altra sede il dibattito sui temi all'ordine del giorno della COSAC.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta dello scorso 17 febbraio la Giunta ha espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, all'esame della 12^a Commissione per il parere al Governo. Al riguardo, atteso che la suddetta Commissione non si è pronunciata sul suddetto schema di decreto, verificata la presenza del numero legale prescritto, il Presidente propone di chiedere la trasmissione al Governo, per il tramite del Presidente del Senato, delle suddette osservazioni, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento.

La Giunta approva, quindi, la proposta del Presidente.

AFFARI ASSEGNATI

Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore BESOSTRI illustra il seguente progetto di risoluzione, il quale è stato elaborato tenendo conto dell'esposizione svolta nella precedente seduta, del dibattito che ne è seguito e degli elementi di informazione finora acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva svolta sulla stessa

materia congiuntamente con la XIV Commissione della Camera dei deputati:

«La Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato,

in sede di esame dell'affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerando le decisioni del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in merito all'istituzione di un organismo, che ha assunto la denominazione di Convenzione, incaricato di redigere un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da trasmettere al Consiglio europeo;

visto il progetto di risoluzione sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvato il 1° marzo 2000 dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo;

preso atto dell'auspicio formulato dal Presidente della Repubblica italiana nell'allocuzione di Trieste del 23 febbraio 2000 che la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea sia approvata entro l'anno dal Consiglio europeo e che costituisca "il primo, fondamentale nucleo della Costituzione europea";

acquisiti i contributi dei membri e degli osservatori e gli altri documenti presentati alla suddetta Convenzione incaricata della redazione della Carta;

preso atto del Progetto di articolato della Carta dei diritti fondamentali elaborato dal Presidium della suddetta Convenzione;

preso atto delle audizioni svolte l'8, il 15, il 23 e il 29 febbraio 2000 nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta svolta dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e dalla XIV Commissione permanente, politiche dell'Unione europea, della Camera dei deputati;

visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 6 e 7, e visto il Trattato sulla Comunità europea e, in particolare, le disposizioni sulla cittadinanza dell'Unione;

considerando che il 14 febbraio 2000 ha avuto inizio la Conferenza intergovernativa sulla revisione dei Trattati in conformità con le decisioni assunte dai Consigli europei di Helsinki e di Colonia;

rilevando il progetto di raccomandazione presentato dalla Delegation del Senato alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki dell'ottobre del 1999;

evidenziando come debba ritenersi superata la distinzione fra diritti dell'uomo – oggetto della Dichiarazione universale del 10 dicembre 1948 e della Convenzione del 4 novembre 1950 – e diritti del cittadino, salvo che per alcuni diritti di natura politica, civile e sociale espressamente legati alla nozione di cittadinanza europea;

rilevando pertanto che le dimensioni del fenomeno dell'immigrazione non consentono di considerare la condizione dello straniero come

una posizione individuale bensì richiedano un approccio comprensivo nei confronti del tema dei diritti umani;

sottolineando come il tema dei diritti umani sia intrinsecamente connesso alla parità di trattamento e opportunità dell'uomo e della donna;

auspicando che l'elaborazione di una Carta dei diritti possa costituire il nucleo di una riorganizzazione dei Trattati che contempli una parte di natura costituzionale sui diritti fondamentali ed il quadro istituzionale ed una parte dedicata alla definizione delle politiche attualmente disciplinate dai Trattati e delle politiche che in futuro gli Stati membri vorranno attribuire all'Unione;

auspicando che su tali temi prenda posizione la prossima COSAC di Lisbona del 29 e 30 maggio 2000 anche su iniziativa della delegazione del Senato;

auspicando che la suddetta Convenzione proceda all'elaborazione di un progetto di Carta coerente con i suddetti orientamenti e presenti il testo finale al Consiglio europeo in tempo utile affinché tale testo possa essere esaminato nell'ambito della Conferenza intergovernativa;

sottolineando la necessità di:

affermare l'indivisibilità dei diritti fondamentali sia nel senso di una loro trasmissibilità tra pilastro e pilastro, sia nel senso dell'uguale trattamento per i diritti civili e politici, da un lato, e dei diritti sociali, dall'altro;

affermare l'inviolabilità dei diritti fondamentali anche per gli stranieri, salvo le naturali differenziazioni per i diritti politici, per evitare che l'Europa presenti un duplice volto, con pratiche di discriminazione al suo interno e pretesa di clausola democratica nelle sue relazioni esterne;

collegare visibilmente i diritti fondamentali al concetto di cittadinanza europea, ora troppo ristretto nel tessuto normativo dei Trattati;

rendere realmente giustiziabili i diritti fondamentali, sia integrando le istanze di giurisdizione europea con le giurisdizioni nazionali, sia integrando, attraverso meccanismi di rinvii e ricorsi, la giurisdizione delle due Corti europee di Lussemburgo e di Strasburgo;

prevedere una clausola evolutiva che consenta un aggiornamento della Carta anche in forza di pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee e del richiamo alle Convenzioni europee in relazione alle mutate esigenze in materia di tutela dei diritti fondamentali che potrebbero manifestarsi in conseguenza di fenomeni quali lo sviluppo delle biotecnologie e delle tecnologie dell'informazione e la scoperta di nuovi fattori di pericolo per la salute umana e l'equilibrio ecologico;

connettere i diritti fondamentali con le politiche fondamentali per non limitare il progetto di Carta a semplice proclamazione o catalogo dei diritti ma per considerare ciascun diritto come l'espressione finale di una politica reale complessiva;

impegna il Governo ad adoperarsi affinché:

a) la Conferenza intergovernativa includa nel proprio ordine del giorno l'esame del progetto di Carta dei diritti fondamentali elaborato dalla suddetta Convenzione;

b) il negoziato sulle riforme istituzionali si concluda inserendo le disposizioni della Carta sui diritti fondamentali nel contesto dei Trattati ovvero di un protocollo allegato;

c) nell'ambito del negoziato sulle riforme istituzionali siano adottate delle disposizioni volte ad assicurare il carattere vincolante dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, a definire gli strumenti di tutela di tali diritti e ad assicurare misure di raccordo e di coordinamento con gli strumenti di tutela dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 e dalle altre convenzioni stipulate nell'ambito del Consiglio d'Europa, onde evitare la configurazione di una divisione dell'Europa basata su eventuali differenze sostanziali nello status giuridico rispettivamente garantito dall'ordinamento del Consiglio d'Europa e dal diritto dell'Unione europea».

L'oratore evidenzia in particolare come nel progetto di risoluzione sia stato inserito anche, fra le considerazioni preliminari, un richiamo alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica in merito all'auspicio che la Carta dei diritti fondamentali divenga il primo nucleo della Costituzione europea. Il suddetto documento prende atto, inoltre, del fatto che il Trattato di Amsterdam già contempla un riferimento al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tiene conto dell'impossibilità di formulare un catalogo esaustivo dei diritti fondamentali, prevedendo pertanto una clausola evolutiva con riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il senatore GASPERINI esprime il proprio apprezzamento per il documento illustrato dal senatore Besostri, con particolare riferimento al richiamo all'esigenza di rendere realmente giustiziabili i diritti fondamentali. Ricordando di aver presentato un disegno di legge su tale argomento l'oratore sottolinea infatti l'avviso che anche le decisioni della Corte costituzionale debbano poter essere sottoposte ad una giurisdizione europea qualora esse rischino di ledere dei diritti fondamentali.

L'oratore apprezza anche l'opportunità inserimento di un riferimento all'esigenza di prevedere una clausola evolutiva che assicuri l'aggiornamento della Carta dei diritti fondamentali.

Il senatore CORRAO rileva l'opportunità di introdurre nel documento illustrato dal relatore un riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Il senatore MANZELLA si associa alle espressioni di apprezzamento per il progetto di risoluzione illustrato dal senatore Besostri e rileva, con

riferimento alle considerazioni del senatore Gasperini, come l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali determini necessariamente un superamento di quella giurisprudenza, anche italiana e tedesca, che finora aveva riservato alle Corti costituzionali nazionali la difesa in ultima istanza dei diritti fondamentali.

L'oratore propone altresì di modificare il paragrafo a) del dispositivo sostituendo le parole «l'esame» con le parole «la procedura di adozione».

Il relatore BESOSTRI dichiara la propria disponibilità ad accogliere le proposte formulate dai senatori Corrao e Manzella.

Il presidente BEDIN propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta di giovedì 16 marzo, quando il progetto di risoluzione potrà essere definitivamente approvato alla presenza del rappresentante del Governo.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice

Audizione dell'avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato delegato a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici

La seduta inizia alle ore 14,05.

In apertura di seduta il Presidente LAURICELLA ringrazia ancora una volta il sottosegretario Bargone per la disponibilità dimostrata accogliendo di buon grado l'invito della Commissione e si felicita con lui per la delega che gli è stata rinnovata nella materia degli interventi straordinari per il Belice. La Commissione sa con quale impegno il sottosegretario ha lavorato per accelerare i risultati del lavoro di ricostruzione e intende ancora una volta riconoscere come buona parte degli obiettivi conseguiti, tanto in ordine alle somme impegnate come per quanto riguarda l'effettiva erogazione delle stesse, è dovuta certamente anche all'impegno profuso dall'onorevole Bargone.

Nel ricordare come il decreto recentemente approvato dal Ministero del Tesoro abolisce il massimale e quindi libera le risorse rivenienti dalla finanziaria 1997 che erano rimaste bloccate nei capitoli di competenza, il Presidente LAURICELLA si riferisce ai futuri sviluppi del lavoro di ricognizione del fabbisogno residuo, dicendo che la richiesta dei sindaci costituisce certamente una traccia importante tuttavia esprime (per forza di cose) solo una parte degli interessi in campo, dovendo il binomio Parlamento-Governo acquisire una valutazione complessiva che attinga alla più alta dimensione degli interessi pubblici in generale. A questo fine si rende necessario procedere in tempi brevi ad una valutazione in loco delle

richieste avanzate dei sindaci, in modo che dentro questa legislatura sia possibile non completare la ricostruzione ma programmare la fine della ricostruzione. Ritiene che parallelamente alla verifica effettuata dalla Commissione parlamentare sarebbe forse importante promuovere un'inchiesta amministrativa che valga a dirimere conflitti o comunque interpretazioni non perfettamente collimanti, quali sono state (in diverse sedi) formulate dai funzionari preposti a vario titolo alle responsabilità connesse alla ricostruzione.

Il sottosegretario Bargone ringrazia per le parole che il Presidente ha voluto rivolgere ed auspica anche lui che nel prosieguo degli impegni connessi all'opera di Governo non vi debba essere più un sottosegretario delegato al coordinamento degli interventi straordinari per il Belice. L'unico modo per chiudere questa dolorosa pagina del Paese, che si è aperta or sono 32 anni con il terremoto del Belice, è quella di individuare – se del caso anche attraverso una verifica in loco che veda una stretta collaborazione tra Parlamento e Governo – in maniera precisa il fabbisogno, avendo chiaro che non vi è alcuna disponibilità al finanziamento di opere che esulano dalla ricostruzione e che sono di conseguenza ascrivibili ai capitoli ordinari di bilancio. L'intreccio infatti di spesa ordinaria e di spesa straordinaria rischia di perpetuare il fabbisogno e d'altra parte si presta ad alimentare un confuso sovrapporsi di competenze (con relativi percorsi procedurali), dal momento che le spese straordinarie per il Belice sono ripartite per legge sulla base di una proposta formulata di intesa dai sindaci e dal Provveditore ai Lavori Pubblici.

Il sottosegretario Bargone non può che condividere quanto affermato dal Provveditore Mancurti nell'audizione del 31 marzo 1999, sia per quanto concerne l'affermazione che buona parte dell'opera di ricostruzione è stata portata a termine, affermazione del resto condivisa in altre sedi dal Presidente della Commissione onorevole Lauricella, sia per quanto concerne l'affermazione che non è possibile quantificare le risorse necessarie per il completamento delle opere pubbliche, per il motivo che gli stanziamenti destinati alle opere pubbliche ammontano a cifre ridotte completamente sganciate da eventuali preventivi di spesa ed inoltre parcellizzate tra i vari comuni destinatari.

A proposito di quest'ultimo punto, vuole ricordare ancora una volta che, a norma della legislazione vigente, il riparto degli stanziamenti tra la ricostruzione del patrimonio privato e la realizzazione di opere pubbliche, viene individuato d'intesa tra i comuni interessati e il Provveditore di Palermo, quindi inviato alla Commissione parlamentare bicamerale incaricata appunto di dare il parere al Governo sulla destinazione dei predetti fondi. Ricorda ancora come l'ultima ripartizione abbia visto una destinazione di fondi pari a lire 500,718 miliardi per l'edilizia abitativa privata e 72,282 miliardi per le opere pubbliche.

Il sottosegretario Bargone si sofferma quindi sul parere recentemente elaborato dalla Commissione, su proposta del deputato Giacalone, inteso a promuovere un riequilibrio della spesa a favore delle opere pubbliche, di cui potrebbe costituire una premessa il trasferimento ai comuni di più de-

cise funzioni amministrative in materia di urbanizzazione primaria. Su quest'ultimo punto ricorda come l'imminente trasferimento, in virtù della legge Bassanini, delle competenze in materia di calamità naturali alle regioni (ed in questo caso alla regione Sicilia), costituisce un evidente e notevole passo in avanti in tal senso.

Conclude la propria esposizione informando che con decreto ministeriale n. 829 in data 10 giugno 1999 è stato aggiornato il costo d'intervento relativo alla ricostruzione per l'anno 1998, ed a seguito di comunicazioni in tal senso del Comitato per l'edilizia residenziale, è in corso la procedura per la determinazione di tale costo relativamente al 1999.

Si apre la discussione.

Il Vicepresidente della Commissione LUCCHESI rivolge un sentito ringraziamento al sottosegretario per l'esposizione da lui resa alla Commissione e chiede che la verifica relativa al fabbisogno possa essere completata in tempo utile e cioè prima dell'approvazione del DPEF. Prospetta inoltre la possibilità che gli interessi maturati per le somme non versate possano contribuire ad aggiornare il costo degli interventi di ricostruzione.

Il deputato LUMIA ringrazia il sottosegretario anche per il rapporto franco e leale che ha sempre saputo mantenere con la Commissione.

Ritiene che due siano gli obiettivi ai quali dedicare le energie della Commissione, prima che la legislatura si concluda. Il primo obiettivo è che le risorse stanziare siano velocemente e completamente erogate, attraverso l'assiduo esercizio di atti di vigilanza che configurino anche forme di tutorato. Il secondo obiettivo è che la Commissione, di fronte alla richieste avanzate dai sindaci che si sono assunti la responsabilità per la parte che riguarda le loro competenze, proceda ad una verifica positiva, onde evitare che si determinino forme di silenzio-assenso facilmente confondibili con comportamenti che invece implicano il diniego delle richieste avanzate.

Il senatore BARRILE condivide totalmente quanto è stato detto circa l'impegno di programmare la chiusura dei lavori di ricostruzione e di ri-verificare le richieste avanzate dai sindaci, con particolare riferimento all'esigenza di controllare se le opere individuate come necessarie insistono sulla materia della calamità e quindi giustificano l'intervento straordinario.

È stato dal sottosegretario più volte ricordato che le proposte di riparto sono avanzate dai sindaci unitamente al Provveditorato. Ricorda di essere sindaco di Montevago da pochi mesi e quindi non ha potuto partecipare all'elaborazione della proposta relativa al riparto delle somme stanziare in questa legislatura, proposta che è stata effettuata nel dicembre 1997. Tuttavia non può non ricordare come il comune di cui egli è sindaco versa in difficili condizioni proprio perché mancano opere di urbanizzazione primaria, ritardo ascrivibile in buona parte ai tempi burocratici necessari per ottenere la concessione per le opere pubbliche.

Il senatore LAURIA si dice convinto del fatto che ci si avvii rapidamente alla conclusione dei lavori e condivide le osservazioni appena rese dal senatore BARRILE.

Il sottosegretario Bargone ritiene che ci siano tutte le condizioni, da qui alla fine della legislatura, perché si assuma concordemente un impegno che abbia per oggetto valutazioni irreversibili tanto in materia di composizione del fabbisogno come per quanto riguarda un piano chiaro che funga da binario obbligato, cioè univocamente indirizzato al completamento dei lavori di ricostruzione. Proprio a questo riguardo ritiene che non si possa condividere la richiesta testé avanzata dal Vicepresidente della Commissione LUCCHESI intesa ad accreditare ai comuni gli interessi sulle somme non stanziare, perché questo da una parte costituirebbe una spesa non assimilabile per le sue caratteristiche alle spese a carattere straordinario ed inoltre, sempre ricordando che le proposte di ripartizione delle somme sono avanzate d'intesa tra sindaci e Provveditorato, finirebbe per muoversi in direzione contraria a quella auspicata, indebolendo gli stimoli ad una rapida conclusione dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dottor Rocco Familiari, accompagnato dal dottor Andrea Simi direttore generale, dal dottor Antonino Celentano, dirigente generale del patrimonio e dalla dottoressa Giuseppina Santiapichi, il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), professor Massimo Paci, accompagnato dal dottor Carlo Parmegiani, responsabile delle relazioni esterne, e dal dottor Francesco Vari dirigente del patrimonio immobiliare, il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Gianni Billia, accompagnato dal dottor Alberigo Ricciotti, direttore generale, dalla dottoressa Luciana Pietravalle e dalla signora Daniela Vanni, il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), ingegner Maurizio Bufalini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il Presidente comunica che è stata trasmessa dal Presidente dell'INAIL una nota relativa alla decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sull'apertura di tavoli tecnici con le organizzazioni sindacali, all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo n. 38 del 1° marzo 2000. Con lettera del 6 marzo 2000, ha espresso compiacimento, al presidente Billia per l'iniziativa volta ad assicurare, con il concorso delle parti sociali, una tempestiva e concreta definizione operativa delle nuove norme.

Il Presidente avverte inoltre la Commissione che è pervenuto, inviato dal Presidente dell'INPS, il testo dell'ordine del giorno, adottato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nella seduta del 1° marzo 2000, in tema di procedure e di competenze nel settore dell'invalidità civile. Di-

chiarato di ritenere che gli indirizzi formulati dall'ordine del giorno siano positivamente orientati dalla esigenza di giungere ad una razionalizzazione dell'attività amministrativa, il Presidente fa presente di aver espresso apprezzamento, con nota del 7 marzo 2000, al presidente Paci.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione dei Presidenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

Il Presidente ricorda che, a seguito delle circolari del Ministro del lavoro, emanate il 26 e il 31 agosto 1999, la Commissione ha avviato una serie di audizioni, inaugurata dall'incontro, nella seduta del 14 settembre 1999, con il ministro Salvi che aveva sollecitato il confronto, sul tema, nella sede parlamentare.

Al termine delle audizioni condotte avendo come punto di riferimento temporale il 26 ottobre 1999 – data che segnava la prima fase dell'operazione con la formulazione delle proposte di vendita riferite alla prima *tranche* del 25 per cento del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza – la Commissione ha acquisito e pubblicato, in allegato al Resoconto della seduta dell'11 novembre 1999, copia degli atti formati dagli Enti con riferimento alla ricordata scadenza. Si è inteso, in tal modo, assicurare, anche attraverso una tempestiva pubblicità negli Atti parlamentari, la massima trasparenza nella verifica dell'operazione.

Con la legge finanziaria per il 2000 è stata prevista una ulteriore procedura di vendita.

È giunto dunque il momento – prosegue il Presidente – di procedere ad una ricognizione, di quanto si prevede di realizzare – e secondo quali scadenze – in tema di dismissioni immobiliari.

Vale la pena accennare che la gestione del patrimonio immobiliare, già indicata dalla Commissione come insufficiente sotto il profilo della redditività, è attività da sottrarre agli enti pubblici di previdenza che vanno ricondotti alle loro tipiche funzioni istituzionali. Il Governo ha mostrato di condividere tale valutazione, esplicitamente richiamata nella relazione al disegno di legge finanziaria per il 2000. In vista della seconda tornata

di audizioni che si avvia nella seduta odierna, il Presidente ricorda che la Commissione ha chiesto ai maggiori enti pubblici di previdenza di poter disporre di una relazione scritta di aggiornamento sullo stato della procedura delle dismissioni immobiliari. Acquisita in breve tempo – da atto ai Presidenti della sollecita disponibilità nei confronti della Commissione – tale documentazione, si è ritenuto opportuno procedere all'odierno incontro che deve servire a meglio precisare e chiarire i diversi aspetti della problematica all'esame.

È infatti intendimento della Commissione continuare a svolgere con puntualità un'operazione così rilevante anche sotto il profilo sociale, ovviamente nel rigoroso rispetto dei ruoli di tutti i soggetti interessati.

Prima di avviare la discussione, il Presidente accenna sinteticamente ai dati più significativi che emergono dalle relazioni di aggiornamento pervenute, indicando in particolare i risultati conseguiti in riferimento alla procedura prevista dalle circolari del Ministro del lavoro nell'agosto 1999.

L'INAIL, alla data del 19 gennaio 2000, ha effettuato le perizie e ha inoltrato le relative comunicazioni agli inquilini per 3.174 unità abitative e ha, pertanto, già avviato alla procedura di vendita più del 25 per cento del proprio patrimonio immobiliare. Entro la fine del prossimo mese di aprile, l'Inail prevede di comunicare i valori di tutte le unità immobiliari agli inquilini.

L'Inps, al 29 febbraio 2000, ha completato le stime riferite al 30,8 per cento del patrimonio immobiliare e ha inoltrato agli inquilini le relative proposte di acquisto, per un valore complessivo, al lordo degli abbattimenti previsti dalle norme, di 414 miliardi e 597 milioni.

L'Inpdap, individuate le 15225 unità abitative, equivalenti al 25 per cento del patrimonio complessivo, ha provveduto, al 15 febbraio scorso, alla perizia di 10703 unità immobiliari e per 4344 ha inviato la proposta di vendita. Per il 18 febbraio era prevista – si avverte nella relazione – la comunicazione per le restanti 5359.

L'Inpdai ha raccolto risposte in ordine alla propensione all'acquisto riferite a 19198 unità immobiliari, ma la ricognizione e la effettiva valutazione del 25 per cento del patrimonio immobiliare non risulterebbero ancora compiute: se ne prevede infatti il completamento entro il prossimo mese di maggio. La vendita della quota del 25 per cento dovrebbe concludersi – secondo la relazione – entro il corrente anno.

Il Presidente invita quindi i Presidenti degli enti a fornire ulteriori notizie e precisazioni sulle dismissioni del patrimonio immobiliare.

Il dottor Billia, rinviando alla nota di aggiornamento trasmessa alla Commissione e ora sintetizzata, nei suoi dati essenziali, dal presidente De Luca, relativi al piano di dismissioni previsto dalle circolari del Ministro del lavoro, fa presente che l'Inail ha effettuato la ricerca di mercato nei confronti degli istituti di credito per la erogazione dei mutui ipotecari e ha comunicato le offerte acquisite all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Inoltre l'Istituto ha in corso di definizione l'accordo con il Consiglio del notariato con il quale è stata elaborata una

prima ipotesi sull'ammontare degli oneri notarili e fiscali. Acquisito, entro il 31 marzo, il parere dell'Osservatorio sulle offerte per la erogazione dei mutui e sulla convenzione con il Consiglio nazionale del notariato, saranno definite, entro il 15 aprile 2000, le convenzioni medesime e, a partire dal mese di maggio, saranno inviate le proposte definitive di acquisto agli inquilini. A partire dal mese di giugno 2000 si darà avvio alle operazioni di stipula dei contratti di compravendita. Quanto al piano di dismissione straordinaria che riguarda 1156 unità immobiliari, nel prossimo mese di novembre saranno effettuate le aste e aggiudicati gli immobili del primo lotto, mentre nel febbraio del 2001 si potrà procedere alle aste e alle aggiudicazioni degli immobili del secondo lotto.

Il dottor Billia riferisce poi sul piano di dismissioni degli immobili di pregio che riguarda 2500 unità per un valore di 2010 miliardi: dopo una verifica del permanere della qualifica di pregio alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge finanziaria, si perverrà, nel mese di ottobre 2000, alla pubblicazione dei bandi di gara e, nel successivo mese di dicembre, saranno effettuate le aste e aggiudicati gli immobili di pregio. Secondo le medesime scadenze temporali si concluderà il piano di dismissioni degli immobili commerciali che riguarda 2566 unità immobiliari per un valore di circa 2500 miliardi. A seguito della definizione delle diverse procedure di vendita illustrate, l'Inail è in grado di concludere, con la fine dell'anno, l'operazione di dismissioni immobiliari.

Dopo un breve intervento del senatore Agostini che sottolinea l'opportunità di un'attenta riflessione dei dati forniti dagli enti, il presidente De Luca chiede se si possa ritenere che l'Inail abbia superato la fase preliminare indicata dalla legge finanziaria e se qualche allarme, pur affiorato, sull'eventualità che possano essere disattese le previsioni di entrata derivanti dalla operazione di dismissioni immobiliari sia da considerarsi infondato.

Il deputato Gasperoni invita quindi i Presidenti degli enti ad illustrare quali indirizzi di impiego gli enti ritengano di seguire per le disponibilità ottenute con l'operazione di dismissioni.

Chiarito che l'Inail ha largamente superato la fase preliminare cui fa riferimento la legge finanziaria, il dottor Billia osserva che, nel corso della lunga procedura avviata, si è riusciti a vincere un diffuso scetticismo e a superare – si pensi al problema dei portieri degli stabili – anche questioni di indubbio significato sociale. Rilevato che l'offerta dei mutui deve seguire criteri uniformi e lamentato che l'Inail abbia impegnati in tesoreria 3000-4000 miliardi a interesse zero, il dottor Billia ritiene che i proventi delle dismissioni immobiliari possano essere destinati dall'Inail alla riabilitazione, alla formazione e a incentivare le imprese a investire nella sicurezza. Al riguardo l'Istituto è impegnato nella elaborazione di un modello econometrico sulla utilizzazione dei flussi finanziari e sulle opzioni di utilizzo, anche se non va dimenticato che un istituto che fa capitalizzazione può divenire, alla luce della normativa europea, un istituto privato.

Il professor Paci, dopo aver confermato i dati ricordati dal presidente De Luca, relativi alla consistenza finanziaria dell'operazione di dismis-

sioni ordinaria, avviata dalla circolare del Ministro del lavoro, fa presente che l'Inps ora si trova nella necessità di individuare la società di intermediazione – operazione alla quale si provvederà con gara europea da concludere entro 3-4 mesi – e di scegliere l'ente mutuante, a seguito di una selezione delle migliori condizioni offerte dagli istituti di credito italiani e europei.

Ricordato che anche l'Inps è impegnato in un programma straordinario di dismissioni per 200 miliardi, recentemente sbloccato, e che il piano di vendita di beni marginali – relativo cioè a immobili rurali, deteriorati, situati lontano dai centri storici o in edifici di proprietà non esclusiva dell'Ente – per altri 200 miliardi, è stato bloccato da una sentenza del Tar, il professor Paci fa presente, a quest'ultimo proposito, che l'Istituto sta verificando la possibilità di ritirare il bando di gara per recuperare gli immobili a un'ulteriore fase del piano di vendite ordinarie. Entro giugno 2000 – prosegue il professor Paci – sarà possibile completare le procedure di dismissione di tutti gli immobili non di pregio. Si procederà successivamente alla vendita di immobili a uso non abitativo.

Dopo aver assicurato alla Commissione il rispetto dei tempi previsti dalla circolare del Ministro del lavoro, il professor Paci, premesso che non è stata ancora assunta alcuna decisione precisa – di competenza del CIV – sull'utilizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni, osserva come, sul piano generale, sia auspicabile una maggiore autonomia degli enti nella destinazione degli introiti straordinari, almeno sul terreno propositivo, al fine di assicurare le soluzioni più efficaci.

Rilevato come l'incontro odierno rappresenti, per i Presidenti dei maggiori enti pubblici previdenziali, un'occasione utile di confronto e di coordinamento, il dottor Familiari ricorda che l'Inpdap ha costituito con Mediocredito Centrale il fondo Alpha che, come è noto, è il primo esperimento in Italia di fondo immobiliare chiuso con apporto di beni immobili di proprietà di un ente pubblico. Al fondo sono conferiti immobili per 900 miliardi e tuttavia il termine fissato per il conferimento è slittato in attesa di una necessaria modifica al regolamento emanato dal Ministero del tesoro. Ricordato quindi che all'Inpdap è attribuita una quota del piano straordinario di vendita, previsto dalla legge n.140 del 1997, pari a 1800 miliardi, il dottor Familiari fa presente che il programma relativo si avvia alla fase pienamente operativa in quanto, il 25 gennaio 2000, è stato sottoscritto il contratto tra il Ministero del lavoro e il Consorzio incaricato di procedere alla valutazione del patrimonio da alienare e alla predisposizione delle procedure di vendita. A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Istituto ha provveduto a consegnare al Consorzio la documentazione relativa agli oltre 130 immobili inseriti nell'elenco.

Dopo aver accennato ai dati relativi al piano di vendita, richiamati dal presidente De Luca, il dottor Familiari, rilevato che la relativa procedura ha subito qualche ritardo perché non sempre la descrizione degli immobili effettuata dalla società incaricata di tale funzione corrisponde a quanto risulta agli uffici dell'Istituto, assicura che entro il mese di marzo 2000 sarà completata la procedura di dismissioni del 25 per cento del pa-

trimonio dell'Inpdap, come previsto dalla circolare del Ministro del lavoro, con la formazione della volontà negoziale espressa dagli inquilini sulle proposte dell'Istituto. Si è dunque ampiamente superata la fase preliminare indicata dall'articolo 2 della legge finanziaria.

L'Inpdap è ora impegnato a definire due questioni essenziali: la convenzione con le banche per l'erogazione dei mutui al fine di ottenere le migliori condizioni e la predisposizione di un protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato allo scopo di definire la formulazione di schemi-tipo per i rogiti. Sottolineata l'esigenza dell'uniformità delle condizioni che gli enti devono offrire agli inquilini nell'operazione di vendita, rileva che, per obbligo derivante dalla legge, l'Inpdap dovrebbe affrontare un'ulteriore costo, relativo all'operazione bancaria, di circa 1000 miliardi, pari al 10 per cento del valore delle unità abitative. Al riguardo l'Istituto intende chiedere al Tesoro un allargamento del plafond liquido detenibile allo scopo di sottoscrivere obbligazioni emesse dagli istituti di credito a fronte dell'erogazione dei mutui agevolati, con notevole abbattimento dei costi.

Segnalata poi l'esigenza di un maggiore coordinamento da parte dell'Osservatorio che, tra l'altro, dovrebbe formulare una precisa definizione di vendita in blocco, il dottor Familiari ritiene che le risorse straordinarie ottenute dalle dismissioni immobiliari potrebbero essere utilmente impiegate nel finanziamento di fondi a capitalizzazione di previdenza complementare.

Dopo aver ribadito che l'Inpdap ha superato la fase preliminare indicata dalla legge finanziaria, il dottor Familiari conclude notando che si è avviato positivamente il piano di vendita complessivo dell'intero patrimonio immobiliare.

L'ingegner Bufalini, premesso che l'Inpdai è in grado di rispettare le scadenze previste dal piano di dismissioni avviato dalla circolare del Ministro del lavoro, avverte che l'Istituto sta conducendo una ricognizione capillare delle unità immobiliari al fine di evitare che possano verificarsi, nel corso della procedura, contestazioni che ne rallenterebbero l'esecuzione. Ribadito che l'Inpdai entro l'anno effettuerà la vendita del 25 per cento del patrimonio immobiliare, l'ingegner Bufalini fa presente che sono state inviate richieste ai principali istituti di credito per conoscere le migliori condizioni in merito alla concessione di mutui agevolati, secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio. Le risultanze delle risposte pervenute sono state trasmesse al Ministero del lavoro e agli altri Enti per definire una posizione comune sulla convenzione da stipulare con l'istituto di credito prescelto.

Sottolineato quindi come l'Inpdai ritenga di poter procedere direttamente all'erogazione di mutui, l'ingegner Bufalini rileva la necessità di precisare, nei suoi diversi aspetti, l'istituto della vendita alle cooperative e lamenta che l'obbligo di versare al Tesoro gli introiti straordinari che assicurano un reddito estremamente ridotto, comporta un ulteriore elemento di difficoltà nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Il senatore Roberto Napoli, rilevato che dalle risposte diversificate dei Presidenti degli enti sembra emergere un insufficiente coordinamento, esprime l'avviso che si potrebbe ricorrere ai proventi ottenuti dalle dimissioni immobiliari per elevare il livello minimo delle pensioni. Rileva inoltre la necessità di evitare ingiustificate rendite di soggetti terzi, ricorrendo, da parte degli enti, alle professionalità interne e provvedendo all'erogazione diretta di mutui, senza l'intervento della intermediazione creditizia.

Dopo che il Presidente ha ribadito l'esigenza che dalla discussione odierna emerga una indicazione rassicurante sulle riserve che pure sono state formulate in ordine all'effettiva corrispondenza dell'operazione di dimissioni in atto rispetto alle previsioni della legge finanziaria, interviene il professor Paci.

Chiarito che non è competenza degli enti sviluppare linee di politica previdenziale e riaffermata la necessità di una maggiore autonomia degli enti nell'assolvere la missione istituzionale, il professor Paci ritiene che, ponendosi in una corretta ottica di lungo periodo, gli enti possano proficuamente operare investendo i proventi straordinari nelle forme a capitalizzazione che, a loro volta, consentirebbero un graduale, strutturale ripianamento dei deficit, senza peraltro che siano persi i capitali iniziali. Seguendo tale politica si potrebbero ampliare i margini finanziari a disposizione del Parlamento per interventi a favore dei pensionati.

Assicurato poi che l'Inps ha utilizzato solo professionalità interne all'Istituto - le stime dei tecnici sono state successivamente riportate alla Commissione di congruità secondo quanto prevede la legge - sostiene che la forma migliore di mutuo agevolato per le famiglie al di sotto di un certo livello di reddito è quella a tasso fisso. Precisa inoltre che la vendita dei beni marginali è stata bloccata dal Tar che ha ritenuto causative di danno grave le clausole limitatrici per la partecipazione alla gara, il professor Paci conclude esprimendo ottimismo pieno sull'operazione di vendita e sulla corrispondenza di essa alle previsioni di entrata contenute nella legge finanziaria

Il dottor Familiari, dopo aver ricordato che il numero degli immobili di pregio dell'Inpdap rappresenta una quota estremamente ridotta del patrimonio, fa presente che, non disponendo l'Istituto di professionalità specifiche al proprio interno, si è dovuto ricorrere ad una convenzione con l'Ute per effettuare la valutazione degli immobili. Ribadito l'intendimento dell'Ente di procedere all'erogazione diretta dei mutui agevolati il dottor Familiari ritiene che l'operazione di dimissioni possa compiersi secondo le scadenze programmate e le previsioni finanziarie, a condizione che non siano posti ostacoli agli enti, spesso costretti a supportare carenze altrui: ogni ostacolo può infatti compromettere, nella fase finale, un processo che gli enti sono in grado di gestire positivamente.

Il Presidente esprime l'avviso che, allorché si procederà all'audizione dell'Osservatorio, sia utile la presenza degli odierni interlocutori della Commissione. Invita inoltre il dottor Familiari a far pervenire alla Commissione un documento che illustri dettagliatamente la proposta relativa

all'erogazione dei mutui agevolati così che la Commissione, approfondito il progetto, possa eventualmente assicurarne il sostegno.

Intervenendo successivamente, l'ingegner Bufalini ribadisce che l'Inpdai sarà sicuramente in grado di corrispondere agli obiettivi del programma di vendite e fa presente che i proventi straordinari potranno servire a migliorare il bilancio economico dell'Istituto.

Il Presidente De Luca, ringraziati i Presidenti degli enti pubblici di previdenza intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione avvierà, nella prossima seduta, una procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati, allo scopo di giungere all'indicazione di alcune, poche e fondamentali norme di principio non derogabili dalle singole Casse alle quali, peraltro, è riconosciuta la più ampia autonomia nell'adeguare i propri regolamenti alle rispettive specificità. Nel quadro di tale iniziativa la Commissione ritiene opportuno ascoltare, oltre ai rappresentanti degli enti di previdenza privatizzati, anche i rappresentanti degli iscritti agli enti medesimi.

Se non vi è – afferma il Presidente – alcuna intenzione di porre in discussione la legittimità democratica di coloro che sono investiti del compito di gestire le Casse privatizzate, né, tantomeno, vi è la volontà di espropriare poteri o patrimoni, non può tuttavia trascurarsi la voce degli iscritti: è infatti nel loro interesse che va assicurata la condizione prima della buona salute degli enti.

Il Presidente avverte quindi che, nel quadro della procedura informativa, la Commissione procederà, nella seduta convocata per mercoledì 15 marzo 2000, alle ore 14, all'audizione del Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, del Presidente della Confederazione sindacale italiana libere professioni e del Presidente della Confederazione italiana delle libere professioni tecniche.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di documento sulle interconnessioni societarie nel ciclo dei rifiuti (relatore: Presidente Scalia).

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che procederà, in quanto relatore, all'illustrazione della bozza di documento sulle interconnessioni societarie nel ciclo dei rifiuti, elaborata nelle scorse settimane dall'apposito gruppo di lavoro. Nelle prossime settimane saranno elaborati anche altri documenti che si occupano dei traffici transfrontalieri di rifiuti e delle attività svolte dalle organizzazioni criminali operanti nel settore, anche alla luce degli elementi emersi nel corso dei seminari pubblici organizzati dalla Commissione, il 18 febbraio ed il 7 marzo scorsi, a Napoli e Bari.

Rilevata la lunga fase di preparazione per l'acquisizione dei dati, precisa che il lavoro trae spunto da un sopralluogo effettuato dalla Commissione a Pontinia, nei pressi di Latina, nell'ottobre 1997, quando fu individuata in collaborazione con la polizia provinciale un'area ufficialmente destinata al trattamento ed alla pulizia di fusti per il trasporto di rifiuti pericolosi liquidi: i registri di carico e scarico risultarono non conformi alla

legge e si ritenne così necessario convocare l'autorità giudiziaria per procedere al sequestro immediato dell'area.

Da tale fatto è emersa l'opportunità di procedere ad un' autonoma attività di indagine della Commissione, per accertare collegamenti con altri episodi illeciti avvenuti in altre zone e per valutare l'esistenza di una sorta di *holding* affaristico-criminale nel ciclo dei rifiuti attiva sull'intero territorio nazionale.

Precisa che nel documento emergono gli stretti rapporti intercorrenti tra le diverse società che operano nel ciclo, con un ristretto giro di operatori, indice di un'assenza di trasparenza del settore e della presunta costituzione di un oligopolio tendente al monopolio.

Ricordato che le società non si occupano soltanto dei rifiuti solidi urbani ma anche, e soprattutto, di quelli speciali, sottolinea che le informazioni societarie sono tratte principalmente dalla banca dati CERVED dell'Unione delle Camere di commercio e che, per le persone fisiche aventi collegamenti con le società citate, sono state acquisite informazioni in merito ad eventuali coinvolgimenti in inchieste giudiziarie e di polizia già a conoscenza della Commissione.

Tutte le informazioni così ottenute sono state inserite in un *data base* realizzato dai consulenti della Commissione, con il quale si possono evidenziare i collegamenti tra le società, gli incarichi dei singoli soggetti ed i coinvolgimenti in inchieste finanziarie.

Dopo aver citato dettagliatamente le aziende ed i gruppi imprenditoriali riportati nel documento, osserva che emerge dalle indagini un mercato con regole distorte, dove i gruppi concorrenti sono allo stesso tempo *partners* in importanti realtà economiche: un'anomalia che può provocare effetti negativi sulle regole della concorrenza e del mercato.

Emerge anche la scarsa trasparenza delle imprese esaminate, con società che si controllano reciprocamente in un gioco di «scatole cinesi», in cui è difficile individuare il reale detentore del capitale.

Un altro elemento può essere definito del «doppio binario», su cui agiscono molti gruppi imprenditoriali, attivi sia sul mercato lecito sia nel settore illecito: si riferisce ad indagini svolte, ad esempio, in merito alla discarica di Pitelli ed agli appalti pubblici in Sicilia, in cui il «doppio binario» costituisce un elemento di forte preoccupazione per il funzionamento complessivo del ciclo dei rifiuti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 15 marzo 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti delle associazioni che si occupano della difesa dei lavoratori e della popolazione nei confronti dell'uso dell'amianto.

La seduta termina alle ore 14,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 10 marzo 2000, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
 - Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
-